

TORNATA DEL 7 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Giuramento dei deputati Sulis e Cossu — Continuazione della discussione per le provvidenze a darsi sui vescovi di Torino e d'Asti — Osservazioni del deputato Sineo sul diritto d'inchiesta — Obbiezioni del ministro dell'interno — Idee del deputato Bon-Compagni e suo ordine del giorno motivato — Spiegazioni del deputato Lione — Opinioni dei deputati Montgellaz e Mollard — Osservazioni del deputato Palluel sull'idea della Camera nello stabilire la Commissione — Del diritto d'investigazione della Camera — Opinioni ed eccitamenti del deputato Chenal — Opposizioni del deputato Monti — Schiarimenti ed obbiezioni del guardasigilli — Opinioni del ministro dell'istruzione pubblica e del deputato Jacquemoud Antonio — Discorso del deputato Brofferio, relatore della Commissione — Nuove spiegazioni del guardasigilli — Ordini del giorno motivati dei deputati Mollard, Bonelli, Bon-Compagni, Martinet, Siotto-Pintor, Cornero G. B. e Ricci Vincenzo — Approvazione di quest'ultimo.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

PERA, segretario, dà lettura del processo verbale.

MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni:

1578. Scarpis Paolo, di Casale, presenta un regolamento per l'uniforme della guardia nazionale.

1579. (Anonima)

1580. Berrini Osvaldo, professore di retorica, richiama l'attenzione della Camera sulla petizione 669, colla quale chiedeva che i regi collegi siano pareggiati ai nazionali. (*La Camera ha già provveduto*)

1581. Fiorio Marietta, vedova del luogotenente Joubert, narrando che la sua petizione n° 443, con cui chiedeva un gabellotto di sale e tabacco, vene dalla Camera trasmessa al ministro di guerra, e che questi mai diede provvidenza alcuna, chiede che la Camera provveda.

1582. Ascheri Alessandro, chiede si ordini al vescovo ed alla curia d'Alba di pronunciare sollecitamente la sentenza di una sua causa, e di rimettergli gli atti.

1583. Lanfredi Michele, e molti altri abitanti a San Bartolommeo d'Andora, chiedono si provveda ai tanti disordini di cui è causa la fabbricaria di quella parrocchia.

1584. Colomba Giacomo, di Pramollo, soldato dell'impero francese, chiede di venir reintegrato nella sua pensione di ritiro.

PRESIDENTE. Ieri, quando fu proclamato dalla Presidenza il risultato della votazione della legge per l'aggregazione d'Ovada a Novi, pochissimi erano i membri della Camera presenti a quella proclamazione. Domanderei se questa possa dirsi valida.

Molti voci. Sì! sì! sì!

(Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER PROVVEDIMENTI RELATIVI AI VESCOVI DI TORINO E DI ASTI.

PRESIDENTE. Ieri, quando la Camera decise di passare allo scrutinio, vi fu chi chiese la chiusura della discussione generale, e vi fu pure chi chiese di parlare contro questa chiusura.

Il deputato che chiedeva di parlare contro la chiusura è il deputato Sineo; io quindi gliene accordo ora la facoltà.

SINEO. Per evitare una discussione inutile domanderei se veramente ci è qualcheduno che persista nel domandare la chiusura, perchè quando una tale domanda si fosse fatta pel solo motivo dell'ora tarda in cui ci troviamo, allora sarebbe inutile di entrare in discussione contro una proposta che nessuno sostenesse; epperò io pregherei il signor presidente a domandare se si insiste sulla domanda della chiusura.

PRESIDENTE. Domando se alcuno insiste sulla chiusura.

BARUFFI. Insisto per la chiusura.

SINEO. Allora parlerò contro.

Signori, io chiesi facoltà di parlare per rispondere ad alcune proposizioni del deputato Mollard, le quali mi sembrano alquanto singolari. Io credo che esse non debbano passare senza risposta, ed è perciò che mi oppongo alla chiusura.

Io ricorderò brevemente quali sieno le proposizioni a cui parmi essere di tutta necessità il rispondere.

Il deputato Mollard toccò gravissime questioni: toccò in primo luogo il diritto che può avere la Camera di ordinare inchieste; toccò il caso in cui qualche provvedimento della Camera sembrasse ledere le prerogative dell'ordine giudiziario, ed affermo che in tale caso andrebbe soggetto al sindacato della Corte di cassazione. Ragionò intorno allo spirito del rapporto della Commissione ed intorno alle conseguenze politiche che esso potrebbe produrre. Importa che sopra ognuno di questi punti siano confutate le sue asserzioni.

In quanto al diritto d'inchiesta havvi divergenza di pratica fra due nazioni, che da lunga pezza sono in possesso d'istituzioni parlamentari.

Il Parlamento di Francia non usò di fare inchieste. Nel Parlamento inglese per conto queste inchieste non furono infrequenti.

Io credo eccezionale che si riconosca nel nostro paese, dappoichè questo diritto fu una volta messo in dubbio, si riconosca che il Parlamento può ordinare inchieste, e che le Commissioni hanno diritto di usare tutti i mezzi necessari per compiere queste inchieste. Se una decisione diversa, anzi se il solo dubbio potesse essere introdotto, si lederebbero gravemente le prerogative parlamentari.

La Costituzione autorizza qualunque privato a dare peti-

zioni alla Camera, affinché essa deliberi sul merito di queste petizioni, delle proposte e delle istanze di qualunque genere che si contengono in esse. Ora io domando se quello che può fare ogni cittadino, quello che può fare la Camera dietro l'impulso de' cittadini, non possa farlo essa stessa spontaneamente.

Quando la Camera crede di dover mettere in avvertenza il Governo sopra qualche parte delle di lui attribuzioni, quando crede opportuno di fargli qualche eccitamento, egli è palese che, se la Camera ha questo diritto, ha pure quello di investigare le circostanze sulle quali essa vuole opinare. Talvolta l'eccitamento della Camera cadrà sopra un fatto semplice e notorio che non avrà bisogno che di essere indicato. Talvolta ancora si tratterà di circostanze tali per cui la questione non sarà bastantemente rischiarata. In quest'ultimo caso la Camera debbe prima fare le investigazioni necessarie per conoscere qual sia l'opportunità della proposta, e qual sia il modo migliore per raggiungere il suo fine. Chi ha il diritto ad un dato fine, debbe avere tutti i necessari per conseguirlo. Questa è una proposizione che io credo incontestabile; bisogna dunque riconoscere nel nostro Parlamento, come si è riconosciuto col fatto ripetutamente nel Parlamento inglese, il diritto di ordinare queste inchieste.

Questo diritto fu già messo in opera in una delle precedenti Sessioni. La Commissione d'inchiesta era stata creata; i membri erano stati nominati, e sarebbe assurdo il supporre che questi membri nominati per l'inchiesta avessero l'ordine di farla, senza avere il potere di usare i mezzi necessari per compiere il loro mandato. Allora non vi fu contrasto, e l'inchiesta sarebbe regolarmente effettuata senza la catastrofe che sopravvenne. Poiché ora questo diritto ci viene conteso, conviene che sia altamente proclamato, perchè non si possa più altra volta rievocare in dubbio.

Io credo che non si possa un momento tollerare la proposta che uscì dalla bocca del deputato Mollard, che cioè le decisioni della Camera possano andare soggette al sindacato d'un tribunale giudiziario. Il Parlamento è supremo; nessuno può rievocare le sue deliberazioni, ed è incongruo il supporre che voglia prendere ingerenza nelle materie giuridiche, per le quali soltanto il magistrato di cassazione è competente.

Sono gravi i punti che ho toccati, ma ho un punto che è più grave ancora, massime nelle circostanze in cui ci troviamo. Il deputato Mollard ha allegato che la Commissione voleva indurre la Camera ad eccedere i limiti del suo potere ad usurpare le funzioni del potere esecutivo, ad usurpare le prerogative del potere giudiziario, e più a compromettere la libertà individuale e quel privilegio sacro che hanno i cittadini di non mai essere distratti dai loro giudici naturali. Ora io domando se queste proposizioni non debbono essere confutate, se la Commissione debbè stare sotto il peso di quest'accusa fattagli dal signor Mollard. Sarebbe certamente biasimevole il distrarre i cittadini dai loro giudici naturali, tanto più quando questi cittadini occupano posti eminenti nell'ordine ecclesiastico, e così si potrebbe supporre che voglia farsi sfregio al ministero santissimo che esercitano.

Io domando dunque che sia tenuta aperta la discussione infino a che sia ben provato che la Commissione non ha voluto per nulla attribuire a sè stessa nè le funzioni esecutive, nè le giudiziali; ch'essa ha voluto soltanto avere in mano gli elementi necessari per dare al potere esecutivo quel parere che il potere esecutivo ha domandato, e che quando non lo avesse domandato, la Camera era in diritto di dare spontaneamente. (*Bravo!*)

E tanto più credo necessario che si rischiarino questo punto,

come diceva, in quanto che si tratta di uomini che esercitano un santo ministero; d'uomini le cui funzioni sono strettamente collegate col sentimento religioso, che la Camera vuole certamente coltivare e favorire a beneficio della società e della libertà. (*Bravo!*)

Certamente non possiamo dissimularci che le insinuazioni di questo genere fecero già un gravissimo danno alla patria. Non possiamo dissimularci che le insinuazioni contro le intenzioni e le tendenze del Parlamento gettarono certi semi, che pur troppo portarono infausti frutti.

Ora noi dobbiamo spiegarci chiaramente in queste materie; bisogna che sia ben conosciuto il sentimento della Camera, bisogna che si sappia bene che noi quanto siamo saldi difensori dei diritti della nazione rappresentata dalla Camera dei suoi deputati, altrettanto siamo religiosi osservatori della prerogativa regia; e che quanto siamo amici della vera libertà, altrettanto siamo nemici a tutto ciò che potrebbe sovvertire le basi della società, e specialmente a ciò che potrebbe rendere meno profonde le radici di quel sentimento religioso, il quale è chiamato a far fruttare felicemente la vera libertà.

Io credo veramente che la libertà ha le sue fondamenta nella religione, e son certo, o signori, che questo è anche il vostro pensiero; ed è il motivo della sollecitudine che mostrate acciocchè l'autorità religiosa si eserciti entro i suoi confini naturali, e sarà questa una delle sorgenti della prosperità della patria. (*Applausi generali*)

PRESIDENTE. Consulterò ora la Camera per sapere se voglia la chiusura della discussione.

(La Camera decide di proseguire la discussione.)

SULIS e COSSU prestano giuramento.

PINELLI, ministro dell'interno. Quand'io chiesi la parola trattavasi di vedere se dovesse o no continuare la discussione. Non era però mio intento di toccare tale questione, ma sibbene mi proponevo di rispondere ad alcune asserzioni messe innanzi dall'onorevole deputato Sineo, e le quali non mi pareva conveniente che si lasciassero passare senza replica, non reputando utile che si intendessero per tal modo accettate dalla Camera, e molto meno poi dal Ministero.

L'onorevole deputato parlò del diritto d'inchiesta che possa spettare a questa Camera: accennò agli usi d'Inghilterra e di Francia, ed osservando che presso alcuno di questi popoli non è tale diritto esplicitamente sancito, ma che però in Francia venne più volte esercitato, ne conchiuse che si dovesse credere opportuno esso veramente alla Camera, e ciò tanto più facilmente doversi appo di noi ammettere, che cotale teoria appoggierebbesi ad un precedente stabilito dalla Legislatura antecedente.

Io non intendo contestare alla Camera il diritto di inchiesta, ma credo doversi cercare fra quali limiti esso debbasi esercitare, a quale scopo ci possa condurre. Affinchè mantengansi distinti i poteri costituiti, i poteri dal complesso dei quali consta l'organismo della società, egli è necessario che l'esercizio dei loro rispettivi diritti sia per tal modo regolato che mai possa nascere incaglio o conflitto.

La Camera ha fuori dubbio il diritto di vegliare al buon andamento della cosa pubblica, ed è perciò di sua competenza l'attendere a che gli altri poteri non eccedano i limiti alle loro attribuzioni assegnati, siccome questi per lo incontro possono vegliare a che la Camera osservi i termini a lei segnati dallo Statuto.

Ma questo diritto di sorveglianza come debb'ella esercitarlo la Camera? In due modi, s'io mal non mi appongo: coll'accusa, cioè, e colla censura. Con quest'ultima essa ma-

nifesta la sua sfiducia verso il Ministero, qualora questo non le paia convenientemente provvedere alla migliore amministrazione della cosa pubblica. Che se trattisi di colpa sì evidente e precisa che possa il Ministero venire con fondamento facciato di aver violata la Costituzione, allora esercita il diritto di accusa. Se pertanto la Camera intraprenda un'inchiesta e nomini a tal uopo una Commissione, tale suo atto non si può altrimenti intendere se non che miri con questo ad attuare alcuni di tali dei suoi mezzi di sorveglianza. Poichè, se invece la Camera volesse, mediante un'inchiesta, esercitare alcuno dei diritti che appartengono al potere governativo od al potere giudiziario, essa eccederebbe con ciò stesso i limiti legali della sua potestà.

Epperò una Commissione d'inchiesta intesa a raccogliere fatti, a norma dei quali stabilire in modo obbligatorio la via che il Governo debba seguire, è una usurpazione del potere esecutivo, un atto che sovverte lo Statuto, poichè viola il principio della responsabilità ministeriale, la quale ha per condizione indispensabile l'indipendenza d'azione. Data una tale Commissione, non è più il potere esecutivo che governa, ma bensì la Camera.

Che se essa conducesse l'inchiesta in modo che dovesse chiudersi col sentenziare sovra certi fatti, e, in seguito al giudizio sovra di essi portato, applicare ad un cittadino una pena qualunque, usurperebbe allora il potere giudiziario.

Quanto poi all'affermare che la Camera è un potere sovrano, altri oratori spiegaronò già in qual senso unicamente cotale asserzione si possa ammettere.

La Camera è sovrana in quanto sta nella cerchia del suo potere; ma se ne esce, ben lungi dal continuare ad essere sovrana, usurpa un diritto che non le compete, perchè invade necessariamente l'autorità degli altri poteri.

La sovranità della Camera non si può intendere altrimenti da quanto intendasi la sovranità del potere esecutivo e la sovranità del Senato, ciascheduno nella sfera sua propria. Laonde questo far appello alla sovranità della Camera, in questione che ne eccede la competenza, è un mero circolo vizioso.

E per applicare i principii fin qui esposti al caso concreto, quale fine si propone la Camera nominando una Commissione d'inchiesta intorno alla vedovanza di fatto delle due diocesi di Torino e di Asti?

A termini di legalità, altro fine non si poteva proporre fuor quello di indagare i fatti, onde conoscere se il Ministero avesse o no adempito al dovere suo, e pronunciare quindi un giudizio in conformità del risultamento di tali sue indagini.

Se il mandato della Commissione fosse spinto più in là, esso eccederebbe i limiti dell'autorità che alla Camera compete. Per conseguenza, sia che l'investigazione dei fatti debba condurre ad un giudizio sulla condotta dei due pastori, e quindi alla rimozione d'essi dalle loro sedi; sia che miri alla ricerca di mezzi, l'applicazione de' quali si voglia poi imporre in modo obbligatorio al Ministero, sempre si eccede i limiti segnati dallo Statuto; poichè nell'un caso usurpa il potere esecutivo, nell'altro il potere giudiziario.

Laonde io credo che la questione si debba ora unicamente ridurre a questi termini: se, cioè, dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero, intorno allo spediante del quale esso intende valersi per provvedere a queste gravissime emergenze, la Commissione ne abbia ancora qualche scopo; e se non piuttosto sia da ritenersi spirato quel mandato che la Camera, nell'atto di sua creazione, affidavale.

BON-COMPAGNI. Signori, io non posso consentire colla Commissione che la Camera debba insistere presso il signor

ministro di giustizia e degli affari ecclesiastici per la comunicazione dei titoli concernenti il processo del vescovo d'Asti, e segnatamente per la comunicazione degli atti processuali.

Finchè le informazioni giuridiche stanno in quel primo stadio che precede all'accusa ed al pubblico dibattimento, io credo siano un documento di tal natura che niun cittadino e che niuna autorità abbia diritto di pretendere la comunicazione; credo che le Camere, le quali hanno incontrastabilmente il diritto di domandare conto al Governo di tutti i suoi atti, non abbiano quello di penetrare nei cancelli ministeriali per pretendere la comunicazione di qualunque documento loro opportuno.

Nè credo finalmente che la Camera abbia voluto attribuirsi tale facoltà con la sua deliberazione del 22 agosto, colla quale nominava una Commissione coll'incarico d'investigare il modo più legale ed opportuno per riparare efficacemente alle deplorabili condizioni delle diocesi di Torino e d'Asti, giacchè quelle parole *incarico d'investigare*, secondo la loro naturale significazione, si riferiscono ad una investigazione di diritto, anzichè ad una informazione di fatto. Tuttavia io non insisterò sopra alcuno di questi punti: pregherò piuttosto la Camera a riflettere che, dopo quella discussione, la questione ha affatto cambiato d'aspetto.

Dalle parole che ci disse allora il signor ministro degli affari ecclesiastici la Camera era informata che il Governo non si trovava in grado di adoperare alcun mezzo efficace per far cessare l'irregolare condizione di quelle diocesi.

Ora invece, dappoichè ci fu comunicata la lettera che il ministro scriveva alla Commissione, siamo venuti in cognizione che il Governo ha presa la determinazione di inviare presso la Corte romana un magistrato coll'incarico di trattare la questione dei vescovi di Torino e d'Asti.

Io credo adunque che in questa nuova condizione di cose torna inopportuna ogni investigazione, ogni informazione, ogni deliberazione della Camera in proposito.

Ma è necessario di abbandonare per poco questo incidente, ed entrare nel merito della questione. Havvi un punto sul quale non può esservi controversia, sul quale si accordano tutti i membri di questa Camera.

La condizione delle due diocesi di Torino e d'Asti è affatto irregolare, affatto al contraria al prescritto dei sacri canoni; è affatto in opposizione cogli'interessi morali e religiosi della popolazione.

Havvi un altro fatto che il Governo ha riconosciuto, che niuno in questa Camera potrà contrastare, che cioè i due ordinarii di quelle diocesi non possono essere rimessi nella loro sede senza grave pericolo di perturbazioni, di scandali; senza che anche in questo modo sia compromessi gli interessi morali e religiosi delle popolazioni. Io non inviterò mai il Governo a cedere di leggieri a timori di perturbazioni, di moti popolari; credo che prima condizione della libertà, della forza di una nazione sia la forza del suo Governo; ma allorchando noi entriamo nel campo delle questioni religiose dobbiamo pur ricordarci che l'autorità del ministero apostolico non si fonda sulla forza che l'alleanza dei Governi possa prestargli, ma sulla spontanea venerazione, sulla spontanea riverenza dei popoli. (*Segni di approvazione*) Perciò tutti i ministri costituzionali che si sono succeduti nel nostro paese hanno creduto dover invitare quei due vescovi a rinunciare spontaneamente alla loro sede vescovile; certamente se questo invito fosse stato secondato sarebbersi troncate tutte le difficoltà. Avvenne il contrario. I vescovi ricusarono la chiestagli rinuncia. In tali contingenze che cosa può fare il Governo, che cosa può fare la Camera? Io non entrerò nella legalità dei

mezzi che si possono o no adoperare, non cercherò fino a qual punto gli usi e la ragione ci autorizzino a frammetterci in questa parte di affari ecclesiastici; certo è che qualunque determinazione il Governo possa prendere non può avere altro effetto che di tener lontano i due ordinarii dalle loro diocesi, oppure di mettere le mani sopra le rendite delle loro prebende. (*Applausi*)

Ma quando pure l'una o l'altra di queste cose fosse fatta, io non credo che la questione avrebbe di molto progredito. Imperciocchè noi non avremo annullato il titolo in virtù del quale quegli ordinarii risiedono nelle loro diocesi, noi non avremo provvisto in altro modo al governo religioso di quelle popolazioni.

Questi sono due atti che nè il Governo, nè la Camera, nè alcuna autorità laica può fare.

In alcuni ordini del giorno che vennero proposti vidi accennato delle leggi che si potrebbero sancire onde porre rimedio a questi inconvenienti.

Io certamente non nego che in una parte della disciplina ecclesiastica, in quella parte cioè che ha più immediata relazione col regolare andamento della società civile, si possa provvedere per leggi emanate dalle podestà laiche; ma non credo che possa mai la podestà laica fare una legge la quale provveda all'istituzione dei ministri della chiesa ed alla loro rimozione dalla sede che occupano. Se questo si tentasse da un'assemblea, noi incontreremmo quelle difficoltà che non seppero sciogliere nè la sapienza e la libertà dell'Assemblea costituente di Francia, nè il genio e la potenza di Napoleone; noi incontreremmo una di quelle difficoltà che suscitano: le discordie civili, fatte tanto più feroci in quanto che trovano un'occasione, un argomento ed un pretesto nell'idea, e, diciamolo pure, negli interessi dei ministri della religione, e nell'idea e nella persuasione di tutti gli uomini sinceramente pii.

Io non credo adunque che questo mal germe si possa così improvvisamente gettare in mezzo a noi, in mezzo a questa misera terra, la cui prima condizione, il cui primo bisogno per risorgere una volta a più lieti destini è quello dell'unione e della concordia di tutti gli ordini dei cittadini. (*Vivi applausi dalla sinistra*)

In questo stato di cose, che doveva dunque fare il Governo per uscire dal mal passo, per provvedere alle emergenze delle diocesi d'Asti e di Torino senza offendere nè le convinzioni religiose, nè gl'interessi che della convenienza religiosa troppo sovente si ammantano per trarre pretesti a discordia? Non poteva fare altrimenti che prendere la via degli accordi coll'autorità ecclesiastica, cioè colla Santa Sede, nella quale, secondo l'odierna disciplina della Chiesa, si concentra tutta la giurisdizione che la Chiesa esercita sui vescovi, e di ciò commendo il Ministero, quantunque io confesso che avrei desiderato che questa determinazione fosse stata presa prima d'ora. (*Bene!*) Ma essendosi venuto in questa determinazione, può essere utile ancora che si prendano delle deliberazioni dalla Camera, dal Governo, dalle autorità civili? Io nol credo, poichè, siccome tutti siamo d'accordo che si debba intraprendere questa negoziazione, dobbiamo pure esserlo nel fornire al Governo i mezzi di condurla al fine che noi tutti desideriamo. Ora, chiunque abbia qualche pratica di questi affari ben sa quanto la curia romana sia gelosa delle sue prerogative, ben sa quanto rifiuti ogni ingerenza del potere civile nelle cose ecclesiastiche, anche allorquando possa essere raccomandata dall'esempio di principi e di ministri piissimi, anche allorquando possa difendersi con irrefragabili argomenti.

Converrebbe il lasciar queste prevenzioni al momento in

cui siamo per intraprendere un negoziato difficile e scabroso? Il pontefice romano ha molti mezzi coi quali può soccorrere ai bisogni di queste diocesi; un suo invito riescirà certamente così autorevole, che difficilmente i pastori delle due diocesi vi resisteranno; del resto i sacri canoni indicano i mezzi di provvedere a queste emergenze: essi stabiliscono che si dia un coadiutore allorquando qualche grave ragione di necessità o di utilità impedisca ad un vescovo di esercitare il suo ministero; l'onorevole deputato Siotto-Pintor indicava ieri come gli stessi canoni consigliano delle traslazioni nei casi in cui l'impossibilità o la difficoltà di restare in una diocesi proceda dalle maligne insinuazioni della plebe.

Con questo non intendo accennare al Governo che esso debba appigliarsi all'uno piuttosto che all'altro di questi mezzi, ma solo vorrei consigliare che si attendesse con ogni sollecitudine all'avviato negoziato, concertandosi lealmente ed apertamente colla Corte romana.

Molti sono i mezzi che potranno trovarsi per provvedere al bisogno di queste popolazioni. Mi si addurranno forse, e le conosco anch'io, le difficoltà che possono ostare al buon successo delle trattative; ma a queste difficoltà io credo che si possa andar incontro colla perseveranza, che è la prima condizione in tutti gli affari pubblici, e colla lealtà. (*Bravo!*)

Ma se vi fossero queste difficoltà, e se fossero anche più gravi (che io non lo penso, e che probabilmente si incontreranno), attenendoci a questo sistema delle amichevoli trattative; se ci appigliassimo ad altra via, ci troveremmo in cospetto d'una assoluta impossibilità.

Io credo pertanto che sia prudente, che sia nell'interesse del negoziato che il Governo sta per intraprendere, coll'approvazione della Camera già espressa, e della Commissione, ed a cui spero aderiremo tutti, io credo, dico, che sia in questo interesse di rimanerci per ora da ogni espressa deliberazione.

Ma dovremo noi perciò abbandonare il Governo, talchè non possa presentare alla Corte romana un documento dal quale appaia quale sia la vera condizione delle cose, quale sia lo stato, quale sia il voto della popolazione? Questo io non lo credo, credo anzi che saremmo troppo retrivi, saremmo troppo scrupolosi se anche da questa parte volessimo astenerci. Perciò io propongo alla Camera un ordine del giorno il quale, credo, provveda a tutte le difficoltà che ho accennate.

Mi ricresce veramente di proporre ancora un ordine del giorno, dopo parecchi che furono già letti; ma parmi che sia necessario concepirlo in modo che accenni alla condizione delle cose, senzachè la Camera manifesti nessuna di quelle tendenze che possono indisporre contro di noi la Corte romana, senzachè per altra parte, come in taluno degli ordini del giorno che furono proposti, noi ci asteniamo affatto dall'espone l'opinione che è comune alla nazione, alla Camera ed al Governo.

Ecco dunque l'ordine del giorno che io propongo e depongo alla Presidenza:

« Considerando che stante l'assenza dei due ordinarii dalle loro sedi, la condizione delle due diocesi di Torino e d'Asti è affatto irregolare;

« Che quegli ordinarii non possono invitarsi a ritornare alle loro sedi senza grave pericolo di perturbazioni e senza documento per gl'interessi religiosi e morali delle popolazioni;

« Che il Governo del Re ha già disposto per prendere con la Santa Sede i concerti necessari per far cessare questa condizione di cose;

« Considerando che questi concerti siano per riuscire tali

che provvedano al regolare andamento delle cose ecclesiastiche in quelle due diocesi, ed a tutela degli interessi religiosi e morali di quelle popolazioni,

« La Camera passa all'ordine del giorno. »

LIONE. Due sono le questioni che, secondo il mio avviso, occorre di esaminare per ben definire il gravissimo incidente che si presenta in oggi alla decisione della Camera.

In primo luogo qual sia la vera natura del mandato di cui venne investita la Commissione dalla medesima Camera creata.

In secondo luogo quali siano i diritti ed i doveri che ne risultano rispettivamente fra loro, tra la Commissione ed il Ministero.

La prima questione, io dissi, che si tratta di ben esaminare, sta nel riconoscere quale sia la vera natura del mandato di cui la Commissione venne dalla Camera investita. Non occorre, o signori, che io vi rammenti come la Commissione fosse istituita sull'espresso invito del ministro di grazia e giustizia, che ci chiedeva suggerimento e consiglio nelle difficili, anzi quasi impossibili condizioni in cui si trovava di provvedere alle esigenze delle due diocesi di Torino e d'Asti; non occorre che io vi rammenti come sorgesse l'onorevole deputato Mellana proponendo l'espedito di una Commissione d'inchiesta che s'incaricasse di bene esaminare i fatti, le condizioni in cui si trovavano i due prelati assenti dalle loro diocesi, onde dalla cognizione di essi fatti prendere argomento a suggerire al Ministero i provvedimenti che stimasse più opportuni per far cessare lo stato deplorabile ed anormale in cui si trovavano quelle diocesi. A questa domanda del deputato Mellana si univa l'onorevole deputato Brofferio formulando sulla medesima l'ordine del giorno che sta scritto nella relazione della quale si occupa presentemente la Camera. A quest'ordine del giorno, a questa domanda aderiva espressamente il ministro dell'istruzione pubblica, e vi si univa il deputato Siotto-Pintor formulandolo con parole diverse, ma che venivano dal deputato Brofferio accettate nel medesimo senso, e che quegli in seguito riconosceva per parole di senso identico, unendosi all'ordine del giorno dal precedente oratore proposto. Se vi fosse dubbio in proposito, io tengo qui il foglio ufficiale per darne un'evidente e compiutissima prova.

Per non abusar dunque de' preziosi momenti della Camera, io dalla fatta esposizione tosto inferisco che due sono in sostanza le parti che si comprendono nel mandato il quale venne alla Commissione affidato; vale a dire, in primo luogo fu creata come una Commissione di inchiesta sui fatti; in secondo luogo ella fu istituita quasi come un corpo consultivo che, fondandosi sulla cognizione di essi fatti, suggerisse al Ministero, se fosse possibile, gli espedienti più opportuni in diritto.

Se dunque la cosa sta in questi termini, se, come venne dimostrato, egli era nel diritto della Camera il creare questa Commissione, se la maggioranza vi ha aderito, se l'ha istituita, come si può tacciare, io dico, la Commissione di essere uscita dal suo mandato, siccome l'appuntò il deputato Siotto-Pintor, allorchando ella voleva appunto esordire dalla prima parte del mandato medesimo, inquirire sui fatti, riconoscere la condizione in cui si trovano questi prelati, onde saper dare suggerimenti conformi al diritto?

Egli parmi era dovere, e non solo diritto, della Commissione il non abbandonare il mandato; e non era meno nel suo diritto allorchando si rivolgeva al ministro di grazia e giustizia invitandolo a volerle comunicare quei documenti importantissimi che potessero esistere ne' di lui cancelli.

Ella non doveva avventurarsi in congetture, non doveva appigliarsi alla rumorosa pubblicità; ma prima riconoscere questi documenti dai quali potevano risultare i fatti i più gravi e i più importanti.

Io dico dunque che la Commissione non poteva seguire altra via più savia, più moderata, più legale, più conforme al mandato di cui venne investita, che richiedendo prima di tutto visione degli anzidetti documenti, onde dai medesimi prendendo le mosse, e confrontandoli cogli altri che venivano in sua cognizione, formarsi quella coscienziosa opinione sui fatti, indispensabile per dare al Ministero gl'invocati suggerimenti in diritto.

E qui mi cade in mente il senso di meraviglia che ingenerarono in me le parole del precitato onorevole preopinante, vale a dire che non esistesse tra la Commissione ed il signor ministro dissenso di sorta.

Ma e di che dunque si tratta, se non che di risolvere questo dissenso, questa controversia, la quale è insorta fra la Commissione, la quale si credeva in diritto ed in dovere di richiedere que' documenti, ed il ministro, il quale credeva di non poterli comunicare?

L'opposizione per conseguenza era evidente, flagrante. L'onorevole preopinante accennava come la Commissione eccedesse il suo mandato, come invece dovesse suggerire gl'invocati provvedimenti in diritto; ma ciò come poteva sussistere, in seguito alla domanda per la detta inchiesta, in seguito all'ordine del giorno conforme, in seguito a tutte le spiegazioni che ha ricevuto nella discussione? Come, dico, poteva sussistere che la Commissione dovesse occuparsene, prima di avere compiuta la prima parte del suo mandato?

Nello stesso errore, per non avere ben ponderata la natura del mandato della Commissione, mi parve essere incorso l'onorevole deputato Mollard, allorchando affermava averlo dedito omai compiuto, nè potere ulteriormente progredire, con far risolvere l'attuale incidente, nell'investigazione dei fatti, senza invadere l'esecutivo potere e menomare l'indipendenza dell'ordine giudiziario. Egli osservava avere la Camera voluto creare una Commissione semplicemente consultiva, per venire in aiuto del Ministero, e suggerir gli opportuni provvedimenti di dritto. Ma io già dissi, ed il ripeto, che dedita era in primo luogo una Commissione d'inchiesta, e per trasformarsi secondariamente in Commissione consultiva avea d'uopo di avere innanzi esaurita la prima parte del suo mandato riflettente la cognizione de' fatti. Allora soltanto poteva trovarsi in grado di ben adempiere a questa sua seconda missione.

MOLLARD. Je demande la parole.

LIONE. È poi egli vero che la Commissione non potesse ulteriormente progredire, senza invadere il potere esecutivo, e senza usurpare le attribuzioni dell'ordine giudiziario, senza ledere l'indipendenza? Io nuovamente invito gli onorevoli preopinanti e la Camera intiera a voler ben por mente alla natura di questo mandato, a voler considerare come si fosse bene spiegato in tutta la discussione che ebbe luogo in proposito, e la stessa domanda dell'onorevole deputato Mellana già accennasse a semplicemente riconoscere i fatti, onde produrli innanzi all'autorità giudiziaria, e per conseguenza non invaderla, non menomarla; l'invito a riflettere come appunto l'ordine del giorno formulato dal deputato Brofferio essendo concepito in tali parole che potevano lasciar luogo ad alcuni dubbi, sorgesse l'onorevole deputato Tecchio invitando la Camera a modificarne alcune sulla fine del medesimo, vale a dire, in vece di: *riservarsi la Camera gli ulte-*

riori provvedimenti, scrivere: onde provocare ulteriori provvedimenti.

Con che ad evidenza era dimostrato che la Commissione, sì e come veniva istituita non verrebbe a ledere menomamente nè l'indipendenza dell'ordine giudiziario nelle sue funzioni, nè ad invadere l'esecutivo potere.

Dopo queste premesse, passerò a fare semplicemente un cenno del conflitto nato fra la Commissione ed il Ministero, del diritto in cui fosse la medesima, e del corrispondente dovere del Ministero di comunicarle i richiesti documenti.

È egli vero assolutamente che una Commissione creata nel seno della Camera per il disimpegno di un importante mandato non possa richiedere il potere esecutivo di quei documenti che stanno in sua mano, o che egli può facilmente procurarsi?

È egli vero che ciò possa essere lesivo all'indipendenza dell'ordine giudiziario?

È egli vero che in tal modo sarebbe distrutta la distinzione dei poteri, si confonderebbero i medesimi, si tornerebbe all'assolutismo? Nulla di tutto questo, a mio credere. Il ministro di grazia e giustizia si trova in una posizione, riguardo all'ordine giudiziario, che lo eleva al di sopra del medesimo, gli accorda un potere di vigilanza, un potere ispettivo a guisa quasi di quello che ha la nazionale rappresentanza, che ha la Camera dei deputati sovra il Ministero medesimo. Il potere esecutivo, ossia quella parte che viene esercitata dal ministro di grazia e giustizia, ha i suoi agenti, i suoi organi che lo esercitano sotto la sua ispezione, e si estende alle varie parti dell'ordine giudiziario medesimo; egli mercè di questi organi, di questi agenti, sorveglia l'ordine giudiziario stesso; niuno può ridurne, può menomarne le attribuzioni importantissime, niuno può immischiarsi od inquirire sui sentimenti, sui motivi che gli fecero pronunciare l'uno piuttosto che l'altro giudicato. Ma per vedere se giustizia si rende, se vengono le leggi eseguite, se non si abbandona l'importante mandato che a quest'ordine è affidato, mancherebbe il ministro degli elementi indispensabili per adempiere al suo dovere di sorveglianza sull'ordine medesimo, ove non fosse in diritto di richiederli, quando ne ha il bisogno, quei documenti che possono metterlo in grado di vedere se realmente adempie al proprio mandato. Egli è il supremo promotore della giustizia. Ove i magistrati non facciano il loro dovere, mercè degli avvocati fiscali generali, e dei semplici avvocati fiscali, egli li eccita ad eseguirlo, egli promuove l'azione pubblica; egli, ove questa sia trascurata, ha diritto di sollecitare, d'investigare, di rimuovere le persone, quando non è ancora passato il triennio di esperimento fissato dallo Statuto. (*Bravo!*)

Io dico adunque che se questo diritto sta regolarmente nel ministro della giustizia, un diritto corrispondente sta nella Camera sopra il ministro stesso; io dico che la Camera sorveglia l'azione del potere esecutivo, che dessa esercita un giudizio supremo d'ispezione e di controllo sopra il medesimo; io dico che questo diritto sarebbe inefficace, se la Camera non avesse i mezzi necessari per poter ispezionare, controllare, verificare come il potere esecutivo eserciti il proprio mandato, e che per conseguenza la Camera sta nel suo diritto richiedendo al ministro la comunicazione di quei documenti che la possono abilitare a formare giudizio del come dal potere esecutivo si eseguiscano le leggi, e si provveda agli interessi della nazione.

Soggiungo poi che se la Camera ha in genere un tal diritto, l'uso ne viene soprattutto importantissimo, indispensabile, allorché sorgendo un qualche grave dubbio, o presen-

tandosi un qualche straordinario bisogno, la Camera crea nel suo seno una Commissione d'inchiesta per investigare ed accertare i fatti.

Tale sì è il caso nostro; egli doveva essere cura in primo luogo della Commissione di riconoscere dalla comunicazione dei richiesti documenti se il Ministero si trovasse veramente nella condizione di non poter provvedere coi documenti che pur stanno in sua mano; oppure se i medesimi siano tali che il potessero abilitare a compiere il voto della nazione. (*Applausi*)

Inoltre qui non si tratta semplicemente di controllare l'azione ministeriale pei fatti trascorsi, ma anzi piuttosto di provvedere all'avvenire, di prendere lume dalla cognizione dei fatti, per suggerire al Ministero una norma invocata di condotta avvenire.

Io dunque conchiudo, per non abusare di vantaggio dei momenti della Camera, che se tale è la cosa, come io lo dimostrai, e ciascuno se ne può convincere dalla lettura del foglio ufficiale, duplice sì è il mandato della Commissione. Primo, investigare i fatti; secondo, suggerire provvedimenti di diritto.

La Commissione non ha menomamente oltrepassati i limiti del suo mandato, non ne è uscita, ma li ha religiosamente osservati, allorché volle prendere le mosse, e le prese dalla inchiesta dei fatti. Io dico poi che sarebbe stata inabilitata a suggerire in diritto senza la previa e completa cognizione dei fatti medesimi, ed era conseguentemente nella necessità e nel diritto, come lo esposi, di richiedere al Ministero quegli importantissimi documenti riguardanti la controversia in discorso, onde non avventurarsi temerariamente, e non provocare quella rumorosa pubblicità che appunto si voleva evitare, onde finalmente non rendersi indegna del difficile e delicato mandato di cui venne dalla Camera onorata.

Io per conseguenza conchiudo che, se la Commissione stava nel suo diritto, non può la Camera por termine a questa controversia senza riconoscerlo e dichiararlo. E se ciò nulla ostante il Ministero crede di aver dati utili provvedimenti, se pensa la Camera che possano riuscire a buon termine, del che io dubito sommamente, ella pronunzi se ancora debba sussistere la Commissione, se vuole che si compia il di lei mandato, o lo vuole sospeso. In quanto a me io dichiaro che nel mio modo di vedere il suo energico procedere ha già prodotto un gran frutto, quello di avere eccitato il signor ministro a meglio ulteriormente procrastinare quei provvedimenti che egli crede ci possano condurre a buon termine. (*Applausi*) Se ella avesse altrimenti progredito nell'eseguimento del proprio mandato, il ministro l'avrebbe lasciata fare, nè forse si sarebbe data tanta premura a provvedere egli stesso, e procurarsi, abbenchè tardi, quella riconoscenza del pubblico, che non gli mancherà mai in qualsivoglia circostanza egli sia per provvedere a così delicati ed urgenti bisogni.

Termino finalmente accennando che le stesse difficoltà che sussistevano prima continueranno a sussistere, e ci inabiliteranno a conseguire nella via normale delle trattative l'intento; che quindi potendosi coltivare i fatti, e venire a provvedimenti di diritto conformi alle patrie e canoniche leggi, non diventa inutile la Commissione per provvedere, ove riescano inutili le pratiche altrove istituite, e mi persuado che saprà la Camera bastantemente apprezzare il senso che guidava la stessa Commissione, nè vorrà disconoscere il mandato che le affidava, abbenchè si senta priva di quei meriti che l'avrebbero forse potuta condurre a più felici risultati. Ad ogni modo ella ha coscienza di aver fatto ciò

che il dovere ed il ben pubblico richiedeva, ciò che la dignità della stessa Camera, in essa trasfusa, le suggeriva. (*Bene! Bravo! Applausi!*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pescatore.

PESCATORE. Io rinuncio per prenderla poi nella discussione generale.

SIOTTO-PINTOR. In cose personali, parole poche.

Io prego il deputato Lione ad accennarmi una sola parola nel mio discorso di ieri nella quale abbia detto che la Commissione aveva oltrepassato il suo mandato.

Non lo dissi, nè lo sognai. Dissi soltanto che essa avrebbe potuto esordire più felicemente ne' suoi lavori.

Queste sono le sole mie espressioni: e fra queste cortesie espressioni e quelle di aver oltrepassato il suo mandato, la Camera vede quanta sia la distanza. Ieri aveva chiesta la parola per rispondere al deputato Mellana: ma non voglio procrastinare le questioni personali; ed a lui in tutta risposta dirò che non rispondo, se non che profittando de' pochi momenti che mi restano, perchè non posso più soffermarmi nella Camera quest'oggi a motivo della mia salute; ritiro l'ordine del giorno che aveva proposto ieri, e riconoscendo tutta la saviezza dell'emendamento Bon-Compagni, mi vi associo perfettamente. (*Rumori dalle tribune*)

LIONE. Io dichiaro che riconosco che tali a un dipresso sono le parole che pronunciava ieri l'altro l'onorevole deputato Siotto-Pintor, e che in me facevano il senso che io ho espresso.

Abbenchè non risovvenendomi delle precise parole mi servissi d'altre, io non ho difficoltà alcuna a riconoscere ch'egli siasi servito di questa frase, che *la Commissione avrebbe forse più felicemente potuto esordire in modo diverso.*

Queste parole mi parvero indicare il senso che io avevo esposto.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Montezemolo.

MONTEZEMOLO. Rinunzio alla parola.

MONGELLAZ. Messieurs, il me paraît qu'il convient de terminer cette orageuse discussion, laquelle, propagée au dehors, ne laisse pas que d'exercer sur l'opinion publique une fâcheuse influence.

Le ministre de la justice nous a dit qu'il avait envoyé à Gaëte un magistrat sur l'habileté duquel on pouvait compter pour la solution convenable de cette affaire si pénible et si délicate. Comment se fait-il qu'on soit si peu disposé à accueillir cette détermination? Le ministre, en demandant un conseil officieux à la Chambre, n'avait point restreint les limites du pouvoir exécutif; il en a donc usé quand il l'a jugé convenable pour terminer sûrement et de concert avec le Saint-Siège la grosse difficulté dont il s'agit. Maintenant ne vaut-il pas mieux attendre le résultat de cette mission, que de nous exposer à anticiper, sans résultat avantageux, sur l'autorité judiciaire et ecclésiastique?

D'après tout ce qui a été dit par les précédents orateurs nous n'entrerons pas dans le fond de ce long débat, ni dans la question de droit, étudiée et résolue presque complètement par notre collègue Mollard. On a proposé en attendant de refaire le traitement des évêques, mais peut-on le faire loyalement surtout à l'égard de l'archevêque de Turin, qui a quitté sa résidence d'après les conseils de l'autorité civile et avec l'assentiment de Rome? D'ailleurs peut-on assimiler l'évêque à l'employé qui reçoit du Gouvernement le prix de son travail? Le premier tient de Dieu seul des fonctions sacrées par le pouvoir spirituel, confirmées et soutenues par la confiance des fidèles. Le fonctionnaire reçoit l'investiture de la charge du Gouvernement qui l'occupe, le paye et le sou-

tient. Une puissance qui a ses lois, sa hiérarchie, sa pénalité, fonctionne indépendamment du pouvoir temporel. Il n'y a donc point de parité à établir entre l'évêque et le fonctionnaire public. Il y a un abîme qui sépare le spirituel du temporel, l'Église de l'État, l'homme de Dieu.

Mais, dit-on, les évêques et les curés puisent au budget comme les autres fonctionnaires salariés; ceci mérite une explication. L'émolument que le prêtre reçoit n'est pas un salaire. La somme que la Chambre vote annuellement pour les besoins du clergé n'est qu'une indemnité des biens dont il a été dépouillé ou qu'il a cédé à l'État qui en jouit. Cette indemnité stipulée par une clause de concordat n'est en réalité qu'une dette; c'est l'intérêt pour capital placé sur l'État. La perception de cette indemnité ne transforme point l'évêque en fonctionnaire salarié, pas plus que le créancier n'est le salarié de son débiteur. D'ailleurs, selon le grand légiste Dupin, l'émolument attaché à une fonction n'en change point la nature spirituelle ou temporelle. Les évêques, les curés ne sont donc point les agents stipendiés du Gouvernement; leurs fonctions, uniquement morales et basées sur la foi, sont indépendantes du pouvoir civil, ce sont des envoyés du ciel, agréés par le Gouvernement pour répandre sur la terre la morale, l'instruction religieuse, pour prêcher la charité, l'amour, l'égalité, la fraternité parmi les hommes. Ces réflexions, messieurs, ne nous empêchent point de reconnaître qu'il y a des modifications à établir dans la constitution ecclésiastique, des réformes à faire dans la conduite et les attributions du haut clergé. Là tout n'est pas en rapport avec le progrès du siècle, avec nos idées de liberté et notre Gouvernement constitutionnel; mais ces réformes, ces modifications, réclamées dans l'intérêt de la religion, de l'ordre et de la paix publique, doivent s'opérer insensiblement, avec habileté et prudence, d'après les principes et les coutumes de l'Église catholique. Autrement il en résulterait des résistances, des scandales, des conséquences funestes dans notre société civile et religieuse; ce qu'un sage Gouvernement doit éviter à tout prix. La religion, messieurs, c'est l'ordre moral comme le Gouvernement est l'ordre matériel; or dans les graves circonstances actuelles de perturbation sociale la religion a besoin d'être soutenue plus que jamais, d'être élevée aussi haut que possible dans le respect et la considération des peuples par l'exemple des Gouvernements eux-mêmes; car ceux-ci n'ont-ils pas besoin de cette autorité morale pour faire respecter le pouvoir exécutif et souverain autrement que par la force des bayonnettes? Et celles-ci, en raisonnant, ne peuvent-elles pas leur faire défaut, comme nous en avons vu naguère des exemples très-frappants? Mais si la religion est infaillible et invulnérable dans la foi et dans les dogmes, les fonctionnaires ecclésiastiques ne peuvent pas prétendre à cette invulnérabilité; sans doute il faudrait que nous évêques et nos prêtres, chargés d'enseigner des vérités éternelles et immuables, ne fussent jamais détournés de leur mission divine pour se mettre aux affaires temporelles, pour subir les influences de la politique.

Celle-ci surtout par sa nature est variable, temporaire, capricieuse, et un évêque ne peut pas être tour-à-tour monarchiste, républicain, démocrate ou constitutionnel; cela contrasterait trop évidemment avec les doctrines de son enseignement qui ne changent point au gré des passions humaines. Pour que le haut clergé ne s'occupât point de politique, se mêlât beaucoup moins aux affaires des Gouvernements, il faudrait le placer dans une condition telle qu'il fût presque inaccessible au contact, au froissement, aux relations fréquentes avec l'autorité civile; il faudrait que nos évêques

ne fussent jamais nommés dans un intérêt de parti, ni par des intrigues de Cour; il conviendrait que les prêtres en exercice eussent à la majorité de voix la présentation de ceux de leurs membres qui pourraient remplir ces éminentes fonctions dans l'intérêt de la religion et de l'ordre social. Il suffirait pour cela qu'on remit en vigueur les principes et la discipline de l'Église primitive, où l'élection des évêques se faisait à la majorité des voix du clergé et du peuple. Il faudrait encore consacrer l'inamovibilité des curés de toutes les catégories, condition essentielle de leur indépendance et de l'efficacité de leurs sociales et pénibles fonctions. Enfin il faudrait poser plus nettement les limites respectives des pouvoirs temporel et spirituel, et substituer à la somme portée au budget pour l'entretien du clergé une dotation en rentes sur l'État assez forte pour qu'il fût permis de supprimer tous les casuels. Revenant à la question dont il s'agit, je vote pour l'ordre du jour motivé par monsieur Bon-Compagni.

MOLLARD. Messieurs, à mesure que la discussion avance il me paraît qu'avec quelques explications il serait facile de s'entendre. Quant à moi je partagerais facilement les opinions de quelques orateurs qui m'ont précédé; ce n'est qu'avec l'honorable monsieur Sineo qu'il y aurait quelque divergence.

Cette différence vient probablement de la diversité d'idée que nous avons l'un et l'autre sur le gouvernement constitutionnel.

Pour leur intelligence vous me permettrez de vous exposer nettement quelles sont mes opinions sous ce rapport.

Placé entre deux gouvernements également absolus, la monarchie pure et la république, le régime constitutionnel s'est élevé sur ce principe incontestable : *tous les hommes sont égaux, nul n'est infailible*. Joignant à ce principe l'expérience de tous les siècles, au lieu d'accorder le pouvoir absolu à un seul homme ou à une seule assemblée, il en a fait une juste division; à chaque autorité constituée il a confié un pouvoir illimité avec un contrôle; il a confié un véritable mandat spécial avec obligation la plus stricte de rendre compte de tous ses actes, un mandat hors duquel tout mandataire rentre dans la classe ordinaire de tous les citoyens. Par-là s'est écroulé le système absurde du despotisme, la manie de ces hommes ou assemblées absolus et orgueilleux qui ne craignaient pas de jeter à la face d'une nation entière cette injure avilissante : *l'État c'est moi*. Par-là s'est évanoui ce système révoltant et pervers de l'exploitation de l'homme par l'homme, d'une nation par une assemblée ou un corps privilégié.

Maintenant venant à nous, je vous le demande : qui sommes-nous? Qui nous a créés? Le Statut, et le Statut seul. Quel pouvoir, quel mandat nous a-t-il donné? Le seul pouvoir de faire des lois conjointement avec le Roi et le Sénat; le pouvoir d'accuser les ministres s'ils prévariquent dans le mandat qui leur a été confié; hors de là, soit que nous nous considérions comme individus, soit que nous nous considérions comme corps, nous rentrons dans la classe de tous les citoyens; comme eux nous sommes soumis à cette sentence d'égalité : *c'est là ton droit, c'est ici le mien*; plus qu'eux nous devons nous humilier devant les droits individuels, car là et là seulement nous trouverons la justice et la considération que nous cherchons.

Ces principes posés, je viens directement à la question et aux difficultés proposées par l'honorable M. Sineo; je ferai d'abord remarquer que je n'ai jamais contesté à la Chambre le pouvoir en général de faire des enquêtes, mais le reproche général qui m'a été fait à cet égard m'oblige à

poser ici une distinction essentielle. S'agit-il de faire des enquêtes dans les limites de sa juridiction, pour éclairer sa marche dans les actes qui la concernent? Je ne pense pas qu'ils soit venu à personne au monde l'intention de lui contester un tel droit, et nous n'avons pas besoin de l'exemple de l'Angleterre et de la France pour nous le démontrer. S'agit-il au contraire de faire des enquêtes sur des droits individuels, sur les causes civiles, ecclésiastiques ou criminelles de quelque citoyen ou particulier que ce soit, pour en faire dépendre un jugement quelconque? C'est là et là seulement la faculté que je conteste de tout mon pouvoir, des toutes mes forces. Ainsi s'agit-il de faire une loi, la Chambre a le pouvoir illimité de s'instruire et conséquemment de procéder à toutes enquêtes qui peuvent la conduire plus efficacement à son but. Il en est de même s'il s'agit de porter une accusation publique contre les ministres en cas de prévarication. Mais encore une fois je lui conteste ce même droit lorsqu'il s'agit des causes et des droits particuliers de deux citoyens, comme dans l'esèce qui vous est soumise. Et remarquez bien que je ne viens point ici demander la grâce ou l'absolution de ces citoyens, je ne connais pas leurs causes au fond, j'ignore s'ils sont innocents ou coupables; tout ce que j'ai pu comprendre des énonciations générales de la discussion c'est qu'il s'agirait de deux évêques éloignés de leurs sièges et qu'il pourrait s'agir à leur égard de quelques procès civils ou ecclésiastiques, et même de procédures criminelles; encore une fois je ne discuterai point le fond de ces questions, puisque je les ignore, mais ce que je sais et ce que je sais avec certitude c'est qu'à ces prélats comme à tous autres citoyens appartient le droit sacré de la défense, et de la défense, notez bien, devant leurs juges naturels dont nous ne pouvons les distraire; ce que je sais et ce que je sais avec certitude c'est qu'à ces prélats appartient le droit incontestable de récuser toute Commission extraordinaire, tout tribunal d'exception, sans même en excepter la Chambre. C'est là le seul droit que j'invoque et que je me crois obligé d'invoquer parce qu'il est consacré par le Statut et que j'ai juré d'observer loyalement le Statut et les lois de l'État qui s'opposent à l'instruction qu'on veut faire, comme je l'ai démontré dans la dernière séance. (*Rumore*)

Venant maintenant à une autre difficulté qui m'a été faite par l'honorable M. Sineo, je répéterai de plus fort, contrairement à son opinion formelle, que si par une décision quelconque la Chambre venait à méconnaître un tel droit, ces justiciables pourraient refuser l'exécution d'une telle décision, et que si la Chambre pouvait trouver le moyen de la faire exécuter, ils pourraient la déférer à la Cour régulatrice qui serait évidemment compétente pour en connaître; car avant tout que demanderait la Cour?

S'il existe une loi qui soumette personnellement ces citoyens ou leurs causes à la Chambre, une loi enfin qui établisse la juridiction civile, criminelle ou administrative de la Chambre, et quand on ne lui parlerait que d'une simple décision de celle-ci, elle aurait une réponse toute simple: ce n'est pas une loi et je ne puis juger que suivant les lois.

Ces observations paraissent démontrer à l'évidence que vous ne pouvez vous livrer, messieurs, à l'instruction qu'on vous demande. D'ailleurs dans la dernière séance j'ai essayé de vous démontrer les nombreux inconvénients qui peuvent en dériver, je ne sais pas qu'il ait été répondu aux nombreuses observations faites sous ce rapport, il ne me reste qu'à y insister et à terminer par cette observation impor-

tante. Le ministre de la justice vous a dit qu'il avait pris tous les moyens légaux et diplomatiques pour résoudre les difficultés qui nous sont soumises. Il a même envoyé un plénipotentiaire à Gaëte pour traiter amiablement ces difficultés avec le souverain pontife. Vous ne connaissez pas ou du moins vous n'indiquez pas des moyens plus efficaces ou plus justes. Laissons donc agir, si nous voulons simplement que justice se fasse, et si elle ne faisait pas en conformité des lois, alors commencerait notre juridiction.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo prima, poscia al deputato Palluel.

SINEO. Se il signor presidente me lo accorda, mi riservo la parola dopo il deputato Palluel.

PALLUEL. Je n'ai pas la pensée, messieurs, de revenir sur le point de droit constitutionnel si bien traité, et avec tant de force et de logique, par mon honorable collègue, monsieur Mollard; je ne crois pas que son argumentation ait été, le moins du monde, affaiblie par ses contradicteurs.

Je veux seulement répondre, par quelques observations en fait, au principal argument employé par le député Lione. Celui-ci, examinant la nature du mandat donné à la Commission, a soutenu que ce mandat renfermait le pouvoir de faire une enquête sur les faits relatifs aux deux évêques, et il a appuyé son opinion sur la discussion de la séance du 22 août. Il a plusieurs fois invoqué le témoignage de la gazette officielle. Eh bien ! moi, j'ai lu aussi, et très-attentivement, la relation de cette séance, et j'entends vous démontrer que la Chambre n'a pas eu l'intention de donner un pouvoir si exorbitant. Je regrette d'être en dissentiment avec l'honorable député sur des points de fait, mais il est important ici de les rétablir dans toute leur exactitude. Car si ce mandat d'enquête n'a pas été donné, il est bien évident que toute difficulté disparaît; il ne s'agira plus alors de savoir si la Chambre a ou n'a pas ce pouvoir, ni dans quelles limites et quelles formes elle peut l'exercer. Toute la question se réduit à ceci : l'a-t-elle voulu, oui ou non ? c'est là la véritable question.

D'après les principes sur la matière, le mandat spécial doit nécessairement se renfermer dans les limites des pouvoirs exprimés; il n'est pas permis d'y suppléer et de les étendre. Or de bonne foi, comment peut-on soutenir que le pouvoir d'enquête soit renfermé dans l'ordre du jour qui a été adopté, puisqu'il n'en est pas dit un mot ? Est-il permis de donner aux mots une autre signification que celle qui leur est propre ? Sous ce seul rapport, la question serait donc jugée.

Mais allons plus loin, recherchons dans la discussion qui a précédé l'ordre du jour si la volonté de la Chambre n'a pas été, au contraire, d'écarter l'enquête qui, à la grande majorité des députés, a paru être inadmissible et inconstitutionnelle. Ceci m'oblige à jeter un regard rétrospectif sur la séance du 22 août.

Monsieur le ministre de la justice après nous avoir exposé la situation des diocèses de Turin et d'Asti, nous a dit qu'il avait employé tous les moyens et son pouvoir pour arriver à un résultat qui fit cesser la déplorable condition de ces évêchés, mais qu'il avait rencontré des obstacles insurmontables. Il a invité la Chambre à lui indiquer les moyens de sortir de cette impasse.

C'est alors que l'honorable monsieur Buffa, dont les paroles sont toujours graves et réfléchies, a fait observer « que la Chambre ne pouvait pas répondre à une pareille demande, qu'elle ne pouvait pas s'ingérer dans ce qui compétait uniquement au pouvoir exécutif. »

Ces paroles ont été suivies de marques d'approbations ! Sur ce est intervenu monsieur Mellana, qui a nettement formulée la demande d'une enquête qui serait faite par une Commission prise dans le sein de la Chambre.

Mais le ministre de la justice s'y est opposé en disant que telle n'avait pas été sa pensée, et qu'il regardait comme l'expédient le plus opportun de solliciter la puissante intervention du Saint-Siège pour amener le titulaire à une renonciation.

L'honorable monsieur Montezemolo est entré dans la pensée de monsieur Buffa, et a soutenu comme lui « que la Chambre ne pouvait accueillir aucune mesure qui touche aux attributions du pouvoir exécutif qu'ainsi elle ne peut faire une enquête qui est totalement dans les attributions de celui-ci. »

Monsieur Monti a tenu le même langage, réclamant l'observance des lois de l'État et de l'Église.

Monsieur le ministre de l'instruction publique a dit aussi, lui, qu'il ne reconnaissait pas à la Chambre le pouvoir de faire une enquête proprement dite, qu'il lui reconnaissait seulement le droit d'exercer l'action populaire, qui compétait à tous, et de fournir au Ministère les connaissances de fait qui pourraient motiver des mesures de rigueur.

Monsieur le ministre de l'intérieur s'est expliqué avec plus de netteté encore en disant « que s'il s'agissait de recevoir des notices, des communications, elles ne seraient pas refusées; mais que certainement, ni ses collègues, ni aucun membre de la Chambre ne pourraient admettre qu'une Commission d'enquête, choisie parmi les députés, vienne usurper les attributions du pouvoir exécutif, s'il s'agissait d'exercer une autorité économique; ou celle du pouvoir judiciaire, s'il s'agissait de former un jugement. »

Telle a été aussi l'opinion de monsieur Franchi, et monsieur Giovanola a ajouté ces paroles qui ont été sur le point de terminer le débat: « Les explications du Ministère suffisent pour éclairer la question; dans ces moments où nous avons besoin de concorde, il serait extrêmement périlleux de pousser plus loin ces discussions. En conséquence je propose l'ordre du jour pur et simple. »

Ces sages paroles ont été suivies de nombreuses marques d'approbation. C'est la gazette qui en fait foi. Cet ordre du jour a été appuyé, et il avait déjà commencé à être voté à une grande majorité (chacun de vous peut s'en souvenir), lorsque monsieur Brofferio a demandé la parole.

La question entre ici dans une nouvelle phase. L'honorable orateur est dans l'habitude d'impressionner vivement la Chambre; il la tient, pour ainsi dire, captive sous le charme de sa parole; je le reconnais ce charme, mais je ne le subis pas, et ma raison n'en reçoit aucune influence. (*Ilarità generale*)

Monsieur Brofferio nous a dit, ce que nous reconnaissons tous, que l'état des diocèses de Turin et d'Asti était déplorable, et qu'il y avait urgence de le faire cesser, qu'il fallait prendre pour cela des moyens énergiques. Ces moyens les voici. . . . (*Interruzione, si ride e si bisbiglia. Crescono i rumori nelle gallerie ed i bisbigli nella Camera*)

PRESIDENTE. Credo che questi rumori provengano dacchè il pubblico e la Camera sentono la lettura della gazetta che già conoscono. (*Ilarità e rumori*)

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare che la discussione deve esser libera a tutti, e quindi è necessario che si sentano convenientemente e liberamente le opinioni di tutti. (*Nuovi rumori e bisbigli nella Camera*)

PRESIDENTE. Non vi è nessuno che voglia impedire l'oratore di parlare; solo si osservò che non pareva neces-

sario di sentire la ripetizione di quanto v'ha nella gazzetta. (*Applausi prolungati e generali*)

DE MARTINEL. Faites respecter la Chambre, monsieur le président.

DABORMIDA. Prego il signor presidente di far rispettare la Camera. (*Rumori e bisbiglio*)

PRESIDENTE. Ma se nascono dei piccoli rumori, io non sono padrone d'impedirli. (*Ilarità e segni d'approvazione*)

MENABRERA. Ces rumeurs sont scandaleuses, et la parole n'est pas libre.

SINEO. Domando al signor presidente di chiamare all'ordine il signor Menabrea, il quale insulta la Camera. (*Segni d'approvazione*)

MENABREA. M. Sineo veut qu'on me rappelle à l'ordre; je n'en vois pas le motif; je déclare que je n'ai nullement eu l'intention de manquer à la Chambre et que mon observation ne s'adresse qu'aux tribunes qui abusent du droit d'assister à nos discussions. . . (*Rumore nelle tribune*) Vous entendez, messieurs, la preuve de ce que j'avance. . . Je dirai encore à M. Sineo que personne plus que moi ne respecte la Constitution, et c'est parce que je la respecte que je veux que la discussion soit libre. D'ailleurs je trouve que le discours de M. Palluel a une haute importance pour la question qui s'agit, et comme ses paroles sont de nature à éclairer ma conscience dans le jugement que je suis appelé à porter comme député, je demande qu'il soit permis à l'honorable orateur de développer sa pensée avec calme et liberté. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io avverto le tribune a non dar segni nè di approvazione, nè di disapprovazione; l'ho ripetuto più volte, e se le tribune non istaranno tranquille, mi troverò obbligato a farle sgombrare.

PALLUEL. Je continue l'ordre de mon discours, comme je l'ai fait jusqu'ici. Je regrette que cette revue rétrospective déplaît à quelques personnes, mais elle est nécessaire à mon système d'argumentation. On a fait appel au journal officiel! C'est le journal qui répond.

M. Brofferio s'est emparé de la proposition d'une Commission d'enquête, et il a ajouté ceci :

« Je propose avec le député Mellana que la Chambre nomme dans son propre sein une Commission avec charge d'examiner la question de droit non encore résolue, de recueillir toutes les informations sur les faits qui ont amené la vacance des diocèses d'Asti et de Turin, et de proposer finalement les moyens les plus opportuns et les plus légaux pour faire cesser en Piémont le scandale de deux évêques qui jouissent dans l'oisiveté de leurs grasses prébendes pendant que le peuple piémontais sue, souffre et pleure. »

La proposition de M. Brofferio avait donc trois objets distincts. Or comparez maintenant cette proposition avec l'ordre du jour qui a fini par être adopté, et vous verrez le contraste.

L'ordre du jour n'admet que la mission de proposer les moyens légaux et opportuns. Il exclut donc tout le reste. C'est la saine logique qui le dit.

Le pouvoir d'enquêter était le plus énergique de ceux réclamés, il n'a donc été écarté que parce que telle était bien l'intention de la Chambre; toute la discussion le prouve péremptoirement. Il serait dérisoire après cette discussion de soutenir qu'il n'a pas eu besoin d'être exprimé: il l'avait bien été dans la première proposition qui n'a pas été admise.

Du reste, M. Brofferio, pour faire passer son ordre du jour conçu en termes un peu vagues, a bien eu soin d'expliquer qu'il n'entendait proposer que les moyens qui étaient de la compétence de la Chambre.

Et M. le ministre de la justice, en y adhérant, a déclaré

aussi formellement qu'il l'entendait en ce sens, et qu'autrement il maintiendrait son opposition.

Or voyons maintenant comment la Commission entend exécuter son mandat. Elle commence par poser en principe que le droit naît du fait, d'où elle conclut qu'il lui compete de faire des enquêtes et d'interroger la voix publique, et c'est pour donner un point d'appui *alle sue ricerca* qu'elle a demandé au ministre la communication de tous les documents de la procédure instruite.

Vous voyez donc déjà qu'elle est sortie entièrement de son mandat. Car que veut-elle faire de cette procédure, si ce n'est pour s'en emparer, la faire sienne et la continuer, si elle le juge convenable?

Ici il y a trois hypothèses à faire: ou la Commission trouvera les éléments insuffisants, et juge à propos de les continuer; alors elle s'érige en tribunal, ce qui ne lui est pas permis: ou elle trouvera que les éléments suffisaient pour prononcer la vacance, contrairement à l'avis de la magistrature et du ministre de la justice; alors elle s'érige en magistrature suprême, elle censure et réforme les ordonnances de la justice. Cela lui est moins permis encore. La Chambre, et non la Commission, a bien certainement le droit d'exciter le ministre à faire poursuivre la répression des délits, d'exiger de lui que tous les coupables sans distinction soient jugés conformément aux lois, mais elle ne peut pas le faire elle-même; or, c'est la troisième hypothèse, la Commission trouvera les imputations dénuées de preuves, comme le ministre l'a affirmé; alors elle est obligée de rentrer dans la voie proposée des négociations. Elle n'a pas d'autres alternatives. Ainsi, ou elle tombe, d'une part, dans l'usurpation; ou, d'autre part, son ingérence est inutile.

Ma conclusion est donc, messieurs, qu'il faut se rattacher à l'ordre du jour de M. Boncompagni qui donne satisfaction à toutes les opinions. Nos discussions auront eu ce bon effet qu'elles serviront à appuyer vigoureusement la négociation; elle prouveront au Saint Siége qu'il y a urgence et nécessité de faire cesser un pareil état de choses; que c'est le vœu ardent du Gouvernement, de toute la nation et de tous les membres de la Chambre. Car, à cet egard, nous sommes tous d'accord, nous ne différons que sur les moyens d'atteindre le but proposé.

Permettez-moi d'ajouter encore que le gouvernement constitutionnel est un gouvernement d'harmonie et d'équilibre; les législateurs ont combiné les divers pouvoirs qui le composent, de manière à les équilibrer entre eux; mais cet équilibre, qui est sa condition d'existence, cesse, s'il y a usurpation d'un pouvoir sur l'autre, et alors la machine déraile et ne va plus.

La Chambre a donné ces jours passés deux exemples mémorables de l'importance qu'elle attache à conserver ses prérogatives intactes. Dans deux lois de finances elle a censuré une usurpation de pouvoir exécutif, bien que celui-ci pût invoquer l'impérieuse nécessité, les besoins de l'État, l'obligation de maintenir les services publics, le crédit, la confiance, qui auraient été compromis par une suspension de paiement et par la cessation du recouvrement des impôts indirects. Or, si la Chambre a usé de son droit dans ces circonstances, comment pourrait-elle faire elle-même une usurpation qu'elle blâme dans les autres pouvoirs?

A chacun son droit; respectons le Statut, notre sauvegarde à tous, le *palladium* de nos libertés; n'oublions pas qu'une usurpation en provoque une autre, et nous, les élus du peuple, nous devons au peuple l'exemple du respect au Statut.

SINEO. Appunto perchè credo come l'onorevole deputato Palluel che dobbiamo sommamente rispettare lo Statuto, ed anzi dimostrare a tutti che sommamente lo rispettiamo, io credo che importa di sapere se siasi fatto qualche eccitamento che si scostasse dalle norme costituzionali. Io non ripeterò nulla di ciò che si è detto a questo riguardo, e non abuserò dell'indulgenza che la Camera vorrà accordarmi onde sviluppare questa mia risposta. Ricorderò che il signor deputato Mollard vorrebbe che il diritto d'inquirire, d'investigare, sia ristretto al caso in cui si voglia accusare il Ministero. Il signor ministro dell'interno si mostrò più liberale e volle concedere alla Camera il diritto d'inquirire anche nel caso in cui si voglia semplicemente formolare una censura. Io accetto questa dichiarazione del ministro dell'interno, la quale basterebbe, a mio avviso, per giustificare tutte quelle conclusioni che furono formolate in questa questione; ma credo che si debba esaminare anche se, oltre il caso di *accusa* ed oltre il caso di *censura*, non siavi ancor qualche caso in cui il Parlamento possa ordinare delle inchieste. La Camera non ha soltanto il diritto di *accusare* e di *censurare* il Ministero, essa ha anche il diritto di dar consigli, di fare eccitamenti, come ho già dimostrato. Essa ha il diritto di porre preventivamente il Ministero in avvertenza, acciocchè non meriti nè di essere *accusato*, nè di essere *censurato*. Per dar consigli, eccitamenti, avvertenze, bisogna conoscere le circostanze relative.

Io credo, o signori, che si ha diritto d'investigare tuttavolta che si ha bisogno di conoscere, e tuttavolta che si debbe opinare e conchiudere. Venendo all'applicazione nel caso attuale, se realmente la Camera era richiesta dal ministro stesso a dare un'opinione intorno ai mezzi da porsi in opera onde far cessare le deplorabili condizioni delle diocesi di Torino e d'Asti, se anche spontaneamente la Camera avrebbe potuto suggerire al Ministero quei mezzi, è evidente che la Commissione nominata dalla Camera a tale uopo aveva diritto di chiamare a sè tutti gli elementi che gli erano necessari per formolare una giusta ed opportuna conclusione. Io credo che sia necessario di mantenere e proclamare questo diritto, non tanto per l'odierna questione, quanto per tutelare l'autorità parlamentare. Questo diritto della Camera si trasfonde non solo nelle Commissioni che sono appositamente create per fare inchieste, ma anche in qualunque Commissione, perchè tuttavolta che una Commissione ha un mandato, ha diritto di procurarsi tutte le notizie necessarie che debbono arrecar lumi alle sue deliberazioni.

Io credo che nessun pubblico funzionario possa rifiutarsi di aderire alle inchieste delle Commissioni della Camera, tuttavolta che queste le fanno nei limiti dei mandati ad esse conferiti dalla Camera medesima.

Egli è tanto più necessario, il ripeto, di proclamare e mantenere questo diritto, in quanto che la nazione, che è la più antica nel regime costituzionale, quella che l'ha sempre conservato con lealtà, ci ha dato questo esempio. Non è mai venuto in capo a nessun ministro d'Inghilterra, a nessun funzionario pubblico di contrastare il diritto d'inchiesta della Camera dei comuni.

Ora egli è colà che dobbiamo volgere i nostri sguardi se vogliamo addurre degli esempi, perchè gli esempi della Costituzione francese sono troppo perniciosi. Sin dal 1814 s'introduceva il regime costituzionale quasi alla guisa inglese in Francia; ma dopo un esperimento di 14 anni si riconobbe che la Costituzione francese di Luigi XVIII non era una verità. Venne Luigi Filippo, e protestò di voler dare al popolo francese una Costituzione che sarebbe una realtà, e 18 anni

di esperienza provarono che ancora quella Costituzione era una fallacia.

Ma a noi Carlo Alberto ha data una Costituzione che sarà una verità, perchè la sapremo mantenere secondo la sua lettera ed il suo spirito. (*Bravo! Bene!*)

Io non mi fermerò maggiormente a dimostrare questa tesi che mi sembra consentanea al sentimento generale dei membri di questa Camera. Neanco mi farò a sviluppare l'applicazione che questa tesi può avere nella questione che si presenta attualmente alla Camera. Il relatore della Commissione certo ne difenderà le conclusioni e le difenderà meglio di quello che io lo potrei se assumessi un tale incarico.

Solo poichè l'egregio deputato Boncompagni, entrando a combattere le conclusioni della Commissione e formolando un ordine del giorno, ha creduto necessario di accennare a fatti passati, ed ha inoltre invocate le massime del nostro diritto pubblico nelle materie ecclesiastiche, io mi credo in debito di dare qualche schiarimento intorno a quei fatti e di fare un'osservazione intorno a quelle massime. Egli disse che tutti i ministri costituzionali che si sono succeduti hanno tentato invano d'indurre l'arcivescovo di Torino ed il vescovo d'Asti a rinunziare alle loro caviglie. Io debbo dichiarare che in quanto al Ministero che ha preceduto l'attuale la proposta non è compiutamente esatta. Non ha avuto bisogno il Ministero passato di prendere questa via, perchè sin dal principio in cui il Ministero precedente era stato costituito, monsignor Fransoni aveva dato fiducia a Carlo Alberto che egli avrebbe spontaneamente rinunciato alla sua carica, e quindi vedendo, dopo due mesi circa, che questa promessa non era stata adempita, il guardasigilli aveva creata una Commissione, il cui mandato era appunto identico a quello che la Camera diede alla sua Commissione.

In quanto al vescovo d'Asti, la sua rinuncia era già cosa interamente convenuta, egli aderiva a ritirarsi mediante una tenue pensione, mediante qualche soccorso anticipato su questa pensione per far fronte a' suoi debiti. (*Harità*)

E quindi niun'altra condizione voleva che questa: che gli fosse permesso di andare a Roma a ricevere l'approvazione del Sommo Pontefice, sulla quale ultima esigenza non si faceva difficoltà.

Se le cose dunque si sono in appresso cambiate, certo questo sarà da imputarsi al cambiamento delle circostanze.

Io credo che, quando la Corte di Roma disponesse essa stessa nel modo desiderato dai fedeli delle due diocesi, sarebbe questo a considerarsi come un felice evento, sarebbe il disimpegno più comodo ed al quale applaudiremmo. Ma le istanze che possono essere opportune, i rapporti che debbono stabilirsi tra il Ministero e la Corte di Roma, credo che non debbano fare oggetto nè di discussione, nè anche di comunicazione a questa Camera; imperocchè il nostro diritto pubblico dopo la Costituzione non può certamente aver le stesse basi che aveva prima della Costituzione.

La pietà personale de' nostri sovrani, ereditaria in quella augusta famiglia, avea pure grandissima influenza nelle relazioni ufficiali, ed è naturale che quando il Governo è assoluto, le relazioni del Governo stesso ritraggono molto dei pensieri personali del principe. Certo la reverenza all'autorità religiosa non è solo il pensiero dei principi, è sentimento generale dei cittadini; ma credo che le basi del nostro diritto pubblico nei rapporti colla Chiesa sia una questione molto delicata che ora sarebbe intempestiva. Abbiamo l'esempio di principi, di popoli ove la religione cattolica fiorisce quanto nel nostro paese, nei quali il diritto pubblico è stabilito sopra basi ben diverse; spetta al Parlamento, quando

sarà necessario di entrare in questa questione, il vedere sino a qual punto il diritto pubblico nostro sia stato modificato. Per ora non è necessario di eccitare tale discussione che ci trarrebbe in lungo. Mi pare che dobbiamo esaminare, indipendentemente da qualunque rapporto colla Corte di Roma, quale sia la condotta che debba tenersi ulteriormente dalla Commissione, quali sieno i rapporti che dobbiamo avere col Ministero. Il Ministero certamente avrà lode dai cittadini, ove trovi un comodo e pronto disimpegno, ma non abbiamo bisogno per questo di entrare in discussioni che credo assolutamente premature.

PRESIDENTE. Il deputato Chenal ha la parola.

CHENAL. Le secret de toutes les objections qu'on nous oppose, c'est qu'on veut être fidèle à la vieille pensée absolutiste du droit divin, de ce passé qui acceptait le prince comme le seul surveillant, comme le seul dispensateur de la justice, anihilant toute autre action tendante à requérir la réparation d'un méfait. Chez les anciens Romains, toute dénonciation d'un délit était ouverte à chaque citoyen, et il doit en être ainsi dans tout gouvernement libre, où tout ce qui s'adresse aux intérêts sociaux est placé sous la sauvegarde de la souveraineté populaire.

Si le Roi n'agit pas, c'est qu'alors il est présumable que le Ministère n'a pas voulu l'instruire ou l'a égaré. Dans cette circonstance la Chambre dénonce le fait qui lui semble avoir été négligé; elle exige une enquête, elle dit au ministre: puisque vous avez sommeillé, nous procéderons nous-mêmes à cette enquête dans le but de nous éclairer et de vous mettre en demeure d'agir. Un tel droit ne peut évidemment être refusé à la conscience du Parlement. Dénier à ce dernier une telle faculté, ce serait implicitement lui dire que la Chambre doit demeurer impassible devant une dénégation systématique du pouvoir exécutif, ce serait sanctionner un déni de justice. Soutenir qu'on ne peut demander communication d'une procédure dès longtemps en souffrance, ce serait lui dire que si une Cour judiciaire concurremment avec le Ministère y mettait de la mauvaise volonté, si tous deux se renfermaient dans une inertie coupable, la députation devrait s'assimiler au rôle d'un témoin muet. Or je demande si c'est pour condescendre à ce rôle de mutisme que nous avons été envoyés ici. Vous avez failli à votre mission en ne faisant aucune injonction aux agents du fisc, nous intervenons par une enquête pour savoir si la société a été oui ou non lésée, et dans la première hypothèse nous vous demanderons: pourquoi vous vous êtes tu? Appelés à vous surveiller, à nous enquêter de toute infraction à vos devoirs, nous vous disons: ou faites poursuivre les coupables que nous vous dénonçons, ou nous vous mettrons en accusation. Ce n'est pas là dicter un jugement à des juges, c'est se placer dans la situation d'un plaideur qui exige une sentence, un terme à ses plaintes, qui veut qu'on condamne ou qu'on absolve le dénoncé. Si vous aviez eu à cœur que les deux prélats rentrassent à la tête de leur diocèse, vous leur auriez enlevé, au cas de refus, leur traitement; vous n'auriez pas alors semblé les protéger, être d'accord avec eux, et vous vous seriez soustraits à ce que votre manière d'agir, à ce que votre situation actuelle a d'équivoque.

La différence qu'on a voulu dessiner entre les obligations des employés civils et celles des prélats ressortissant seuls de Dieu, n'est qu'une illusion. Les droits des uns comme ceux des autres ne sont que le correctif d'un devoir. Or, des évêques attachés à une église n'ont pas le droit de s'en séparer à leur gré; ils ont moins encore le droit de percevoir un traitement sans en remplir les charges. Des prêtres pas plus

que des particuliers ne sont au-dessus d'un devoir. Le ciel n'est un titre à l'impunité de personne. La religion, le besoin des peuples sont intéressés à ce que le clergé se renferme dans la sphère de ses obligations; et s'il l'oublie, on a le droit de l'y contraindre.

De deux choses l'une: ou l'évêque d'Asti est coupable, ou il est innocent. S'il est coupable, faites le juger; s'il est innocent, vous ne devez pas craindre d'aborder un jugement; l'intervention papale n'a rien à faire dans cette question; elle est absolument superflue.

Si comme l'a dit un membre du côté droit de cette Chambre, les deux prélats ne peuvent être rétablis sans scandale, oh! alors pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de cette situation fausse, toute funeste? Pourquoi, encore une fois, ne faites-vous pas juger l'un et ne supprimez-vous pas le traitement de l'autre s'il s'obstine à se tenir éloigné de son diocèse? Si l'un et l'autre sont innocents, une sentence d'absolution les purgera de toutes les inculpations qui pèsent sur eux, qui ne peuvent que s'aggraver par l'absence de toute intervention judiciaire. S'ils sont coupables, ils seront punis comme tout autre individu; ils payeront leur dette à la société et tout sera dit. Plus les individus sont élevés, plus ils doivent donner cet exemple de soumission aux lois. Cela est infiniment plus moral que les chemins de traverse dans lesquels le Ministère veut entrer. Si les deux prélats échappent à un jugement, la justice qui veut qu'un inculpé soit jugé, sera lésée; le droit commun sera violé. Il faut ou que la Cour criminelle les condamne s'ils méritent de l'être, ou qu'elle ait le courage de déclarer qu'ils ne sont pas coupables. L'intervention papale ne sauve pas ce qu'il y a de pénible dans la situation des deux prélats; elle n'a pas le droit de les soustraire à une sentence, et leur faire allouer un traitement alors qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions. En un mot, elle n'est pas armée du pouvoir de faire le mal et d'exiger une injustice. J'ajouterai que tout le clergé est intéressé à ce que tout nuage fâcheux soit dissipé. La punition d'un coupable n'a aucun reflet sur des innocents, sur un corps respectable, jaloux de ne conserver aucun membre gangrené dans son sein. Tous les bons prêtres seront de cet avis; nous n'avons pas à nous inquiéter de l'opinion des autres.

On ne méprise jamais en vain l'opinion publique qui a droit à une satisfaction, à une persuasion légitime; toute conduite contraire vous placerait dans la voie la plus erronée; elle flétrirait à la fois les deux inculpés et elle vous accuserait de complicité, de mauvaise foi avec eux. Voyez ce qui est arrivé en Savoie au sujet de quelques prêtres de la Tarantaise accusés par l'opinion d'un attentat qui a soulevé l'indignation des populations savoisiennes. La justice fiscale en paraissant négliger une foule d'éléments qui pouvaient, dit-on, l'éclairer, a jeté le reflet le plus pénible sur toute cette affaire. C'est en vain qu'on a mis en jugement des journalistes qui se sont rendus les échos des bruits publics, qui ont semblé obéir à un devoir; on n'a pas pour cela corrigé la prévention publique; tôt ou tard il faudra que la Cour d'appel de Savoie aborde solennellement cette même question, qu'elle dissipe tous les nuages fâcheux qui s'y rattachent. C'est pour elle une dette d'honneur à laquelle elle ne peut se soustraire. Reculer une difficulté, ce n'est pas y échapper. (*Approvaione*)

Qu'on ne croie pas que je veuille appeler l'application d'une pénalité extrême que je réprouve; ce que je désire, c'est que la justice ne laisse place à aucune prévention, que les coupables, s'il y en a, fuient à jamais le sol de la patrie, ou s'ils sont innocents, qu'on leur rende l'estime publique

dont ils devraient se montrer plus jaloux en ne laissant plus peser sur eux un soupçon quelconque de culpabilité. (*Bravo! bravo!*)

MONTI. Io mi era proposto di osservare un religioso silenzio in questa questione. A ciò fare io mi era indotto dal precedente mio voto e dalla protesta, per cui io avevo solennemente dichiarato che, credendo le discussioni elevatesi in questa Camera non fossero nè punto nè poco di sua competenza, non voleva nè direttamente nè indirettamente prender parte all'istituzione della vostra Commissione. Ma scorgendo ora che la chiusura che ieri io implorava dalla Camera non venne accettata, e che anzi la questione va soverchiamente inoltrandosi, così credo, senza disdire alla mia protesta primiera, dover entrare anch'io nella lotta che si è aperta, senza però addentrarmi nei varii incidenti che si sollevarono in questa discussione, e senza entrare pur anco nella difesa dei prelati che, lontani per forza maggiore dalle loro sedi, hanno tuttavia il governo e la cura delle diocesi loro affidate; questioni queste che non saranno mai di competenza della Camera.

Non posso però tacere intorno l'interpretazione dei canoni data ieri dall'onorevole Siotto-Pintor, il quale, ottimo giureconsulto qual è, se fosse presente, m'insegnerebbe che l'apposizione della pena da incorrersi *ipso iure* o *ipso facto* non colpisce se non dopo la legale e formale sentenza emanata da giudici ordinari e naturali; così esige la giustizia; così esigono l'onore e la libertà individuale.

Io non posso parimenti passare sotto silenzio quell'altra osservazione che si faceva sopra quell'altro canone d'Innocenzo III, cioè a dire *quem male plebs odit*, il qual canone non può interpretarsi nè per la caducità dal beneficio, nè per la traslazione ad altra sede; ma solo vien collocato dal pontefice tra le sei cause che possono dare motivo ad un prelado per ottenere dalla Chiesa la rinunzia dalla propria prebenda.

Mi si permetterà pure di rivolgermi alla Commissione, e dichiararle il mio stupore e la mia meraviglia che siasi citato l'esempio dell'Austria in fatto di diritto ecclesiastico. Ognuno sa che l'Austria, abituata a non conoscere altra autonomia fuori di quella del Consiglio aulico, non è a meravigliare se non rispettò neanco l'indipendenza e la libertà della Chiesa; anzi abbia trasmodato tant'oltre, che non ha guari scriveva un coscienzioso e dotto Tedesco che « se il nostro divin Redentore Gesù Cristo fosse venuto al mondo sotto le leggi imperiali di Giuseppe II, difficilmente avrebbe trovato modo di promulgare il Vangelo, o, se lo avesse trovato, avrebbe fallita forse l'opera della redenzione. » (*Susurro e movimenti in vario senso*) Non è a dire che nelle parole del Tedesco vi è aperta esagerazione; giacchè la religione fondata sopra la divina parola del Redentore, siccome nacque e crebbe in mezzo alle persecuzioni e fra i martirii, avrebbe egualmente compito, come compirà la sua missione a dispetto di ogni impedimento che per opera degli uomini le si voglia arrecare.

Vengo ora alla questione che ci occupa. Io entro mal volontieri in questa controversia, perchè, come ho già detto, mi sono creduto in istretto debito di non prender parte alla creazione della vostra Commissione; ciò non ostante però mi sarà lecito di accettare il fatto compiuto mio malgrado, e dare il mio avviso sopra il mandato che voi, o signori, le avete commesso.

Voi, o signori, avete dato alla vostra Commissione il mandato di studiare e di investigare il modo più legale, più opportuno per riparare efficacemente alla deplorabile condizione delle diocesi d'Asti e di Torino.

Lo scopo pertanto proposto alla Commissione è l'efficace

riparazione alla condizione delle due diocesi. Il mezzo poi per conseguire questo scopo sta nei modi legali ed opportuni.

Ora, non solo secondo l'odierna disciplina, come ha asserito qualche preopinante, non solo secondo i dettami della ragione canonica, ma secondo le divine istituzioni di nostra religione, quegli solo può riparare ai mali delle diocesi che ha la suprema autorità e l'universale sorveglianza sopra la Chiesa; e il catechismo c'insegna (*Mormorio*) che il solo che ha questa autorità di diritto divino è il papa. (*Mormorio*)

Signori, quando si tratta di riparare ai mali di diocesi, si entra nel dominio ecclesiastico, ed in queste cose l'unica autorità suprema che io possa riconoscere è quella del sommo pontefice, e senza che si voglia usurpare il potere sacro, in queste cose l'autorità civile non ha attribuzioni di sorta (*Mormorio*); e pertanto, se il potere laico non può, senza eccedere i limiti del suo mandato, riparare ai mali delle diocesi, ben ne conseguita che a questo uopo noi dobbiamo ricorrere a colui che per divina istituzione ricevette la missione di esercitare la giurisdizione sopra la Chiesa universale.

Veniamo ora ai mezzi più acconci e legali per ottenere lo scopo che voi vi siete prefisso; questi per fermo debbono di loro natura corrispondere al fine da conseguirsi. Ond'è che, se il fine è sacro e spirituale, sacri pure e di ugual indole debbono essere i mezzi che si debbono adoperare.

Ed io dico che questi mezzi non possono essere altri che l'osservanza dei sacri canoni e delle ecclesiastiche discipline e dei concordati, cose queste che, a detta dello stesso egregio giureconsulto Sineo, costituiscono tuttora il nostro diritto pubblico ecclesiastico, ed alle quali cose per nostra ventura finora non si è derogato, ed alle quali perciò dobbiamo scrupolosamente attenerci.

Ora il Governo avendo dichiarato essere stato alla Santa Sede inviato, in conseguenza delle avvenute interpellanze, un illustre magistrato con speciale incarico di trattare direttamente di questi affari collo stesso sommo gerarca (il qual modo di definire siffatte vertenze si è il più legale, il più acconcio, l'unico a cui si affidino le nazioni civili presso le quali la religione cattolica è riconosciuta come religione dello Stato), ne conseguita che in questa maniera sarebbesi venuto a compimento dell'incarico stesso che voi affidavate alla vostra Commissione; cioè a dire sarebbesi dal Ministero stesso posti in pratica i modi e più legali e più opportuni, i quali possano condurre a riparare alla condizione delle due diocesi di cui si tratta.

Io pertanto appoggio l'ordine del giorno puro e semplice, quale veniva ieri proposto dal signor ministro di grazia e giustizia.

JACQUEMOUD ANTONIO. Messieurs, je n'avais pas l'intention de prendre part à ce débat, et cela dans la pensée que la controverse parlementaire se tiendrait dans les strictes limites de la modération. Mais la discussion a pris, dans les mains des nos adversaires politiques, des proportions si exagérées, si immodérées, que véritablement le silence que je m'étais d'abord imposé n'est plus tenable.

Que la Chambre me permette une observation préliminaire dont, peut-être, elle appréciera la justesse. Nous venons d'entendre les raisonnements de l'honorable juriconsulte Palluel.

M. Monti nous a enseigné le Statut. Tous deux, il faut en convenir, nous ont fait la leçon avec toute la gravité possible. Maintenant, messieurs, je dis qu'avec deux professeurs de cette force là le Parlement n'a plus rien à craindre; la Chambre peut être sûre, ma foi, d'être tout à la fois très-constitutionnelle et très-religieuse. On ne nous reprochera

plus, j'espère, ni hétérodoxie religieuse, ni hétérodoxie politique. (*Ilarità vivissima e prolungata*)

J'aborde maintenant le fond de la difficulté et je le ferai en peu de mots.

D'une question toute simple et toute naturelle on nous a fait un étrange échafaudage de controverse. Posons nettement les termes de la question, et les grandes et artificielles dimensions du litige s'évanouiront. La Chambre avait nommé une Commission pour chercher par les moyens légaux la solution de la difficulté relative à la vacance du siège épiscopal de Turin et de celle du siège d'Asti. Quel mandat le Parlement avait-il donné à cette Commission? Un mandat d'enquête.

De quelle enquête s'agissait-il? D'une enquête politique ou d'une enquête judiciaire? Car il ne faut pas confondre les deux espèces d'enquête. Evidemment il était question d'une enquête politique, et rien que de celle-là. Or il est manifeste, d'après les usages constitutionnels européens, que la Chambre n'excédait pas la limite de ses attributions, en instituant une Commission chargée d'une enquête politique.

Le Parlement doit veiller, comme le pouvoir exécutif, à la sûreté de l'État, au maintien de l'ordre général et conséquemment à l'exécution constitutionnelle du service public. Dans le cas où il s'agit, le service du culte était troublé; l'absence de deux évêques, amenée par des motifs que tout le monde connaît, occasionne aujourd'hui un grave scandale dans deux diocèses, celui de Turin et celui d'Asti. Qu'a répondu le Ministère à l'interpellation qui lui fut faite par l'honorable Siotto-Pintor? Monsieur le garde des sceaux, ministre des cultes, a répondu, comme vous l'avez entendu, que les deux évêques, persistant à ne pas donner leur démission, il ne savait comment mettre fin au scandale et pourvoir à la vacance épiscopale; il a ingénument demandé à la Chambre un avis sur les mesures à prendre. En présence du scandale et du désordre public, la Chambre a pris la question en considération, et, dans sa sagesse vigilante, elle a instituée une Commission d'enquête politique. Cette Commission, pour remplir son mandat, a demandé au Ministère de la justice les pièces du procès poursuivi; et cela pour s'éclairer, pour s'édifier sur les mesures ultérieures à prendre. La Commission, procédant secrètement, tenait à examiner le dossier de la procédure intentée notamment contre l'évêque d'Asti, à puiser là des données utiles, des éclaircissements précieux pour arriver à la solution. La Commission d'enquête politique ne voulait pas contrôler, critiquer, juger les actes du pouvoir judiciaire. Son mandat et son dessein étaient uniquement de suggérer, après la vision pure et simple des pièces, de suggérer, dis-je, au pouvoir exécutif le moyen de parvenir à la solution de la difficulté, que ce pouvoir avait déclarée insurmontable pour lui. Il est clair comme le jour qu'il n'y avait de la part de la Commission ni empiètement du pouvoir exécutif, ni usurpation du pouvoir judiciaire. Monsieur le ministre de la justice, comme chef du parquet, pouvait, ainsi qu'il l'a déclaré, se faire livrer les pièces et les communiquer à la Commission d'enquête, communication d'autant plus juste et constitutionnelle que ces pièces sont le dossier d'un procès non point en cours de justice, mais abandonné, péri et désert. C'était, on le voit, une pure affaire d'archives judiciaires.

Dans la supposition où la Commission d'enquête politique eût jugé à propos d'aller plus avant, elle eût invité le pouvoir exécutif à faire continuer ou recommencer le procès par la justice; la magistrature, dans le cas où le Gouverne-

ment eût accepté l'avis de la Commission, aurait alors entreprise elle seule, comme de droit, l'enquête judiciaire; enquête judiciaire à laquelle la Commission d'enquête politique serait restée complètement étrangère. En deux mots: prendre connaissance du fait pour conseiller au pouvoir exécutif la mesure de droit, telle était l'unique mandat de la Commission parlementaire. N'oublions jamais, messieurs, à travers tous les incidents de cette discussion, que la Chambre créa la Commission d'enquête sur la déclaration de monsieur le garde des sceaux qui confessa nettement dans cette Assemblée qu'il était impuissant à faire cesser le scandale public résultant de la perturbation dans le service du culte. Il ne nous avait pas encore annoncé, comme il le fait aujourd'hui, qu'il eût entamé des négociations avec le Siège apostolique de Rome ou de Gaète. La question étant posée dans ses véritables termes, on comprendra tout de suite à quoi se réduisent les énormes suppositions gratuites, les imputations excentriques de nos honorables collègues Mollard, Paillet et Monti, qui viennent de nous parler de pouvoir exécutif envahi, de pouvoir judiciaire usurpé, de prêtres persécutés, d'évêques privés des droits appartenants à tout citoyen, d'archevêques arrachés à leurs juges naturels, de Constitution violée et d'autres excès du pouvoir parlementaire.

Que mes honorables collègues se rassurent à cet égard. Le Parlement a jusqu'ici fait preuve d'une haute sagesse, et la Commission a cheminé avec une grande prudence. Il ne s'agit que de s'entendre. Si dès le commencement de cette discussion on eût soigneusement distingué une Commission d'enquête politique d'une Commission d'enquête judiciaire, on se serait épargné, je crois, une controverse si longue et si irritée. (*Segni generali di approvazione*)

DEMARGHERITA, *ministro di grazia e giustizia*. (*Movimento di attenzione*) Io non tornerò, o signori, sopra le cose già da me dette in ordine alla questione, della quale sta presentemente occupandosi la Camera.

Pare a me di avere in quelle cose medesime a sufficienza giustificata la condotta del Ministero, e dimostrato come dopo le deliberazioni dallo stesso Ministero prese, non già dopochè la Commissione gli aveva chiamato una comunicazione per dare corso al suo mandato, ma tosto dopo all'interpellanza, non era più il caso che la Commissione altrimenti si occupasse dell'eseguimento dell'affidatole mandato; solo io domandai la parola nell'intendimento di non lasciar passare senza risposta alcuna delle proposizioni che vennero accennate da varii dei preopinanti; le quali proposizioni, appartenendo al diritto ed essendo per conseguenza di molto maggiore importanza di quello che possano essere le altre investigazioni di genere diverso, vogliono essere bene esaminate, onde non ammettere precedenti, i quali non abbiano buon fondamento di ragione.

L'una di dette proposizioni, alle quali io non posso sottoscrivere, si è quella manifestata dall'onorevole deputato avvocato Sineo.

Parlo egli del diritto pubblico ecclesiastico in vigore presso di noi prima della promulgazione dello Statuto, e pose a riscontro questo diritto pubblico ecclesiastico nel nostro paese vigente avanti alla promulgazione dello Statuto con quell'altro diritto pubblico ecclesiastico che egli dice dover essere conforme alle disposizioni, agli ordinamenti dello Statuto medesimo.

E ben stava all'egregio avvocato Sineo di accennare al diritto pubblico ecclesiastico antico presso di noi in vigore, perchè i Ministeri precedenti, d'uno dei quali egli faceva

parte, non si condussero in questa bisogna altrimenti di quel che siasi comportato nella medesima il Ministero attuale, vale a dire seguendo le traccie appunto di quel diritto pubblico ecclesiastico che era in vigore prima dello Statuto, a tenore del quale diritto io ho l'onore di ripetere alla Camera che non si potrebbe multare un vescovo assente dalla sua diocesi, salvo prima richiamandolo, e non nel caso in cui il Governo consenta temporariamente a questa assenza.

Per ovviare poi all'inconveniente che la presenza del prelati nella sua diocesi potrebbe occasionalmente, ho fatto pure l'altra proposizione da me con tutta fiducia enunciata, vale a dire che, secondo il diritto pubblico ecclesiastico vigente nel nostro paese prima della promulgazione dello Statuto, non poteva esservi luogo a rimozione di un vescovo dalla sua diocesi, salvo dimostrando militare contro esso una di quelle cause che sono dai canoni ammesse, siccome acconcie a dar luogo alla rimozione medesima.

Resta quindi ora unicamente a vedere se per la promulgazione dello Statuto abbia di pien diritto cambiato di forma e di natura la relazione esistente tra la Chiesa e lo Stato.

Ora io concorrerei coll'egregio deputato Sineo nell'opinione che la questione del reggimento politico in un paese possa trar seco la necessità di alcune mutazioni, eziandio nella relazione tra lo Stato medesimo e la Chiesa; ma mantengo fermamente che queste mutazioni non si operano di pien diritto, che non possono essere se non una conseguenza di un nuovo accordo da intervenire tra lo Stato e la Chiesa; nel caso in cui non si potesse venire a questi risultamenti per via d'accordo, di prendere allora quei rimedi che sono nei casi estremi riservati, massime presso una popolazione come la nostra, la quale io reputo eminentemente religiosa ed ortodossa.

Vengo ora a dir poche parole in riguardo alla proposizione del signor deputato Chenal.

Primieramente io non ammetto che nel nostro paese, e secondo lo Statuto, la giustizia emani dal popolo; un articolo dello Statuto proclama che la giustizia emana dal Re.

In conseguenza la proposizione che uscì di bocca al mentovato egregio deputato è una proposizione che pugna direttamente colla lettera dello Statuto, e che la Camera non può a patto nessuno ammettere.

CHENAL. Je demande la parole pour un fait personnel.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Un'altra proposizione che fu pure sostenuta dall'onorevole deputato Chenal si è che il ministro di grazia e giustizia, avendo molti doveri da riempire, primo tra i quali il gravissimo carico di far che sia ministrata nello Stato pronta ed esatta giustizia, ha pure dei diritti dipendenti da questo suo gravissimo carico, i quali tendono appunto a far sì che possa adempiere al proprio ufficio.

In ciò io sono d'accordo coll'onorevole deputato, ma non posso col medesimo assolutamente consentire nelle conseguenze che pretese dedurre da questo principio lo stesso onorevole deputato poc'anzi da me accennato.

Dal diritto, dice egli, che ha il ministro della giustizia di trarre a sé le carte riflettenti i procedimenti e massime i procedimenti criminali, nasce la conseguenza che la Camera possa richiamare a sé alcune di queste carte appartenenti ai procedimenti criminali, facendo in ciò uso dei suoi diritti, e il ministro debba obbedire a questa ingiunzione sotto pena di essere colpito di censura ed anche di essere posto in accusa.

Io rigetto altamente questa conseguenza, e per giustificare il mio assunto io prego la Camera di volermi permettere

di esporle una teoria, la quale io credo avere buon fondamento di ragione. Questa teoria si è che in generale tutti i diritti sono di questa natura, che durano illimitati nelle persone a cui appartengono, infino a tanto che non incontrino nel loro corso la collisione, l'urto d'un contrario diritto. Allora quel diritto di cui parlava in principio deve cedere, se vuol conciliarsi con quell'altro diritto che venne con esso a conflitto.

Il padrone, per esempio, di uno stabile usa senza limiti del suo diritto di proprietà; ma, quando esercitando nella sua pienezza questo diritto, viene ad incontrare un egual diritto che ad altri appartenga, allora devono i due diritti vicendevolmente modificarsi, onde l'uno non venga all'altro sacrificato.

Noi siamo, o signori, nel caso. La Camera ha un diritto, quello cioè di conoscere gli atti del Governo, per vedere se questi vadano soggetti a censura, a biasimo, od anche per vedere se questi atti non diano luogo ad un'accusa contro il Ministero che ne è l'autore. Ma questo diritto porterà egli la conseguenza che la Camera sia in ragione di violare quell'altro diritto del segreto, il quale riflette tutte le carte, tutte le informazioni giudiziali attinenti ad un procedimento criminale? Io non lo credo, perchè quanto è sacro il diritto della Camera di chiamare ad esame gli atti del Governo, altrettanto è sacro e fondato nell'interesse pubblico il divieto di divulgare, di far palese ad altra persona non appartenente all'ordine giudiziario le informazioni che facciano parte di un procedimento criminale. Avrà dunque la Camera, sempre che il voglia, il diritto di chiedere ad un ministro la comunicazione di carte dipendenti dal suo ufficio, ma il ministro non sarà tenuto a fare queste comunicazioni se non quando non trovisi in uno di quei casi, nei quali, secondo gli usi parlamentari, si vuole abbandonare la cosa al prudente giudizio, al discreto arbitrio del ministro medesimo; come sarebbe allorquando le carte di cui è chiesta la comunicazione sono relative ad una negoziazione o già intrapresa, e che sia in corso, o da iniziarsi prossimamente; nel qual caso generalmente si concede al Ministero la facoltà di dispensarsi dal dare la chiesta comunicazione. Ed invero, o signori, se il Ministero non avesse presa la deliberazione di provvedere a queste due diocesi vacanti di fatto col mezzo della missione da lui ordinata, se io avessi avuto l'onore di presentarmi in seno della Commissione, avrei certo tenuto per fermo che non era il caso di dare comunicazione di documenti giudiziari, ma ogni altra carta presso di me esistente l'avrei comunicata alla Commissione medesima; perchè, se non è cosa indebita il comunicare le carte che sone estranee ad un procedimento giudiziale, somma è la delicatezza del mantenere fermo il segreto di un procedimento giudiziario, del che tutti gli ufficiali del fisco fanno, secondo la legge, solenne giuramento. Io dunque non posso ammettere la proposizione, la quale tenda ad indurre che il Ministero, per non essere soggetto a biasimo, a censura, e per avere il ministro della giustizia la soprintendenza universale sulla giustizia che si amministra nello Stato, sia tenuto a dare, a richiesta della Camera, le comunicazioni di tutte le carte, anche di quelle che facciano parte di un procedimento criminale, e che appartengono di loro natura all'ordine giudiziario, i cui poteri e le cui facoltà sono altrettanto sacre ed inviolabili, quanto lo sono le attribuzioni del Parlamento e la prerogativa regia.

Fra le cose che venni dicendo, pare a me di aver anche risposto ad una non dissimile proposta stata emessa dall'onorevole deputato Lione, il quale, anch'egli da buon giure-

consulto qual è, non trovando nello Statuto, nella nostra legge fondamentale, alcun provvedimento espresso da invocare onde porre in sodo il diritto da esso preteso che la Camera, anzi che la Commissione riceva dal Ministero di giustizia la comunicazione anche delle carte che facciano parte di un procedimento criminale, volle fondare questo diritto (non stabilito espressamente, anzi contraddetto dalla legge medesima, inquantochè il segreto delle carte appartenenti ad un procedimento criminale è inviolabile), volle, dico, anche esso tirare questo diritto dalla facoltà che alla Camera compete di sorvegliare alle operazioni del Ministero, onde dargli biasimo, o lode, o farne anche oggetto di un criminale procedimento.

Quando adunque l'onorevole deputato Lione credette di poter fondare la sua tesi come una conseguenza diretta della facoltà competente alla Camera, e che non le è dal Ministero negata, egli dedusse da questi principii una conseguenza che non può legalmente risultare. Ed a questo io rispondo pure ciò che ho avuto l'onore di rispondere al deputato Chenal, vale a dire che il diritto della Camera cessa ogniqualvolta comincia un diritto contrario che si trova col primiero in aperto contrasto.

La Camera ha una ragione generale di ottenere dal Ministero la comunicazione di quelle carte che possono essere profittevoli al buon andamento della cosa pubblica, in questo senso, cioè, che senza cotesto diritto in alcuni casi non potrebbe per avventura esercitare quella sua ragione di censura che non le disdico. Ma questo diritto si ferma, non può più avanti progredire, quando s'incontra con un altro diritto egualmente rispettabile, come si è rapporto alle carte che fanno parte di un criminale procedimento, le quali non possono escire dai cancelli del potere giudiziario, e non possono essere fatte di pubblica ragione.

Io ho avuto l'onore di esporre questa dottrina alla Camera, perchè trattasi di un principio di diritto sul quale non si deve passare alla leggiera, ma che debbe essere attentamente ponderato, prima che si scenda piuttosto in questa che in un'altra contraria sentenza.

PRESIDENTE. Molti deputati hanno chiesto ad un tempo la parola sopra codesto incidente.

V'è il signor deputato Brofferio, il quale avrebbe la priorità come relatore della Commissione.

Vi sono poi i deputati Chenal, Sineo e Cabella.

BROFFERIO. Io sono agli ordini della Camera.

CHENAL. Moi je l'ai demandée pour un fait personnel.

PRESIDENTE. Allora la parola è al deputato Chenal.

CHENAL. L'inculpation que m'adresse M. le ministre de la justice d'avoir voulu blesser la prérogative royale n'est pas dans ma pensée. Peut-être me suis-je mal expliqué. Ce que j'ai voulu dire c'est que le prince n'est plus l'homme du droit divin, supérieur à tous les droits, seul et exclusif dispensateur des intérêts sociaux. Personne plus que moi n'est jaloux de ne porter aucune atteinte au Statut, et Dieu me garde de jamais donner ce funeste exemple. Ce que j'ai voulu dire c'est que tous les citoyens, et plus particulièrement la Chambre, ont le droit de s'enquérir d'un délit commis, de s'informer s'il a été procédé ou soumis à des poursuites quelconques. La députation a d'autant plus la faculté d'interroger messieurs les ministres à cet effet que les actes dont un des prélatés est inculpé ont été dénoncés, il y a plus de 3 ans, que dès lors aucun ministre n'a requis le fisc de procéder.

Qu'est-il résulté de cette apathie? C'est qu'elle a fortifié les soupçons, c'est que le peuple a vu une sorte de partialité

honteuse, de déni de justice dans ce mode d'agir qui affaiblit toujours la considération dont la magistrature doit être jalouse. C'est là une conséquence inévitable d'un abus qu'il est temps de réformer. La conscience publique a besoin d'être éclairée et veut l'être, et c'est là un devoir auquel personne ne peut se soustraire. Si le Ministère eût enjoint au fisc de poursuivre les accusés, si celui-ci eût adressé une remontrance à la Cour près de laquelle il fonctionne, il pourrait se justifier lui-même. Mais en se plaçant hors de ces conditions, il a dû subir la position qu'il s'est faite; c'est justice. Je vote pour l'adoption des conclusions de la Commission.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Il signor guardasigilli mi ha costretto di entrare in una questione che mi pareva opportuno di evitare. Egli ha detto che i rapporti colla Chiesa erano ritenuti dal precedente Ministero sulle stesse basi cui si attiene ora esso signor guardasigilli. Credo già di aver dato prova del contrario, giacchè il risultato era diverso, e quando gli effetti sono diversi si può presumere che sia diversa la causa. Dirò come intendo il nostro diritto pubblico attuale in questa materia, e farò anche un'osservazione circa il diritto antico.

La potestà ecclesiastica è per propria natura indipendente dalla potestà civile, poichè la potestà ecclesiastica non fa altro che agire sul pensiero, sull'opinione, sulla coscienza, e quando proclamiamo la libertà del pensiero, la libertà dell'opinione, la libertà della coscienza, è evidente che proclamiamo la libertà della Chiesa.

Ma quando la Chiesa influisce su qualche punto che tocca all'autorità sovrana, agl'interessi materiali del popolo, allora si muta la sua natura, e non è più soltanto quella Chiesa di cui Gesù Cristo diceva: *regnum meum non est de hoc mundo*. Allora non vi erano apostoli che avessero benefizi di 80,000 lire di rendita.

Un beneficio è un essere morale, e non può sussistere nella società, salvo che secondo le condizioni che la società civile stima di apporre. La Chiesa non cessa di essere perfettamente libera, e noi non potremo entrare in disamina sul modo con cui il sommo pontefice definisce il dogma, nel modo con cui i poteri secondari spirituali sono esercitati dagli altri ministri della Chiesa, sintantochè ciò non è che un pensiero, un'opinione ed una legge di coscienza. Ma i benefizi dati ai ministri della Chiesa, i diritti di percepire certe imposte, tutto ciò è soggetto alle condizioni apposte dalla legge civile.

Ora dunque, quando abbiamo una Costituzione la quale dice che le imposte non possono essere riscosse che dopo la deliberazione del Parlamento, quando abbiamo una Costituzione la quale dice che ogni giustizia emana dal Re, è palese che nessuno può riscuotere imposte, nessuno può amministrare una parte qualsiasi della giustizia senza sottoporsi a quelle condizioni che il potere legislativo crederà di prescrivere, ed alle quali il potere esecutivo dovrà uniformarsi.

I vescovi non sono soltanto amministratori ecclesiastici, non si contentano, lo ripeto, di esercitare l'influenza sulle idee, ma danno delle sentenze, e sotto questo rapporto egli è palese che il vescovo non fa che esercitare quella giustizia, la quale, come diceva il signor guardasigilli, emana dal Re. Quando si tratta di uomini i quali sono rivestiti di una parte del potere giudiziario, quando si tratta di uomini i quali esistono per volontà del potere civile, egli è palese che essi dipendono per tali rispetti dallo stesso potere civile. Se il corpo legislativo chederà che si debba procedere in questa delicata materia con norme diverse da quelle che seguirono dai nostri maggiori, egli è palese, egli sarà nel suo diritto,

ed il potere esecutivo dovrà uniformarsi alle deliberazioni del Parlamento.

Supponendo tuttavia che sia per mantenersi nella sua integrità il nostro antico diritto pubblico in questa materia, non posso ammettere che a tenore di esso si debba sempre procedere secondo le forme prescritte dai canoni pegli abusi od altri trascorsi di potestà ecclesiastiche. Si è sempre riconosciuto dal nostro Governo il diritto di alta sorveglianza anche sui ministri dell'altare, anche dell'ordine il più elevato.

Abbiamo molti esempi di ordini dati dall'autorità regia, i quali colpivano appunto il temporale, colpivano i benefici e talvolta anche la persona ecclesiastica nella sua qualità di suddito. Il modo più benigno era di sospendere la facoltà di percevere le rendite. E certo con questo modo non si lede per nulla l'autonomia ecclesiastica, la quale, lo ripeto, è tutta d'idea, di spirito, nel cui santuario al potere civile non è lecito di entrare.

Certo è che, quando si tratta di colpire quelle facoltà materiali, quei poteri materiali che sono concessi ai ministri della Chiesa, l'argomento è delicato, e lodo che vi si cammini con precauzione, con molti riguardi; ma sarebbe assai pregiudizievole il credere che il potere legislativo sia vincolato da antecedenti sopra questa materia. Il potere legislativo farà tutto che i giusti riguardi comanderanno, ma non perchè vi siano vincoli superiori alle sue deliberazioni.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. La Chiesa non ha solamente diritti spirituali che si esercitano sulle coscienze. Anche nella Chiesa e nel diritto pubblico ecclesiastico si conosce la distinzione tra il *foro interno* ed il *foro esterno*, tra la potestà d'ordine e la giurisdizione, la distinzione dei tribunali che sono fatti per giudicare i fatti di coscienza, ed i tribunali esterni che giudicano i delitti. Del resto è inutile diffondermi in queste materie che troppo ovvie sono, e che molto divergono dai principii che il preopinante ha stabiliti.

Mi limito solo a dire che lo Statuto ben lungi dall'aver derogato al diritto pubblico ecclesiastico, l'ha implicitamente in termini non dubbi confermato. (*Bisbiglio*)

Lo Statuto stabilisce a chiarissime note che la religione dominante dello Stato è la cattolica, apostolica e romana; e religione in buon linguaggio non vuol dire altro che vincolo; dunque vuol dire che in poche parole ha confermato i vincoli che esistevano colla Corte romana. (*Bravo! dalla destra, rumori dalle gallerie*)

Sino a che dunque questi vincoli non siano modificati con nuovi concordati, con nuovi ordinamenti, debbono sussistere.

JACQUEMOUD ANTONIO. Monsieur le garde des sceaux vient de censurer la doctrine émise par mon honorable ami le député Chenal. Je reconnais qu'il a fait cette critique dans les termes les plus modérés et les plus convenables. Toutefois je ne puis tolérer cette censure. Mon honorable ami vient de dire que la *justice émane du peuple*; il a raison; cela est très-vrai. En prononçant ces paroles, il est sorti du cercle étroit du constitutionalisme pratique, et il a porté la question dans la haute sphère de la politique.

En effet, si l'on entre un peu avant dans la matière, on ne tardera pas, en se mettant au vrai point de vue social, à se convaincre que le Roi, dans ses attributions législatives et exécutives, représente le peuple; il est la haute image, la grande figure unitaire de la société. Sous le régime absolu, le Roi ne représentait que lui-même; je me trompe, le Roi représentait la Cour, l'aristocratie, une classe de privilégiés qui se croyait plus souveraine, plus royale vraiment et plus noble que le Roi lui-même. (*Ilarità*) Sous le régime consti-

tutionnel la monarchie est la vraie représentation du peuple, principe d'où tout émane; et, dans un tel système, plus le Roi sera débarrassé d'entourage aristocratique, nobiliaire, clérical et autre, plus aussi il représentera pour sa part ce qu'il doit essentiellement représenter, le peuple. Le système de la légitimité, le droit divin a été sous l'antique monarchie étrangement dénaturé, défiguré et exploité par la caste aristocratique et par la caste sacerdotale. Je veux citer au Parlement et à M. le garde des sceaux les paroles d'un illustre rétrograde (*Ilarità*), qui, certes, n'est pas suspect de trop de démocratie; il y a toujours beaucoup à apprendre, même pour des constitutionnels démocrates, à l'école des célébrités du rétrogradisme; ceux avec qui on n'apprendra rien ce sont les rétrogrades sans science et sans talent (*Ilarità*); cet illustre arriéré, ce fidèle légitimiste, M. Laurentie, disait avec une haute raison politique que la légitimité monarchique avait été déplorablement altérée par ses égoïstes exploités; que le fondement de la monarchie est dans un principe purement populaire; que c'est au peuple qu'il faut recourir en dernière analyse, parce qu'il est la source de tout droit, de toute justice et de toute institution sociale; que la Constitution monarchique vient de la primitive volonté et du concert primordial des peuples; que la légitimité des Rois absolus eux-mêmes n'est légitime qu'en ce sens qu'elle représente l'unité des intérêts populaires, et parce qu'elle a reçu sa consécration originaire du peuple, principe souverain d'où tout découle et où tout remonte. (*Approva-*

PRESIDENTE. Il deputato Cabella ha la parola.

CABELLA. Io non voleva parlare sopra un incidente, ma sopra la questione.

PRESIDENTE. Allora la parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. (*Movimento di attenzione*) Signori, folle iattanza sarebbe la mia, se, dopo tante sapienti considerazioni che suonarono in quest'aula sul labbro dei più illustri oratori, io pretendessi aggiungere qualche nuovo lume a quelli che tanto rifulsero. Quindi mi adoperò come relatore della Commissione a far piuttosto un riepilogo dei pensieri già espressi, che una esposizione di nuove idee e di nuovi ragionamenti.

Mi corre obbligo, innanzi a tutto, di presentare nel suo vero aspetto la questione sopra la quale stiamo disputando, e a quest'uopo mi verrà in soccorso il signor Mollard, il quale, difendendo il sacerdozio, diceva non chieder altro se non che gli ecclesiastici fossero giudicati colla giustizia ordinaria, insinuando che la Commissione volesse sottometerli a leggi eccezionali.

Io affermo all'incontro che la vostra Commissione, o signori, si adoperava a non altro che a condurre i sacerdoti, i quali vorrebbero essere giudicati da una giurisprudenza eccezionale, a quella giustizia ordinaria, dalla quale siamo tutti governati. (*Segni d'approvazione*)

Nel vescovo io scorgo due altissimi uffizi: il primo è quello di ministero del culto e di pastore delle anime; il secondo è quello di depositario di una parte della pubblica autorità; al ministro del culto, al pastore delle anime, nessuno, fuorchè il pontefice, ha diritto di fare inquisizioni; non così negli uffizi che esercita di pubblico amministratore.

Io chiedo al signor ministro se egli consentirebbe che un impiegato si allontanasse per due anni dalla sua residenza, che lasciasse per due anni deserto il suo impiego, e se vorrebbe continuar a considerarlo come pubblico ufficiale e lasciargli lo stipendio. (*Vivi segni di approvazione*) Questo certamente il signor ministro non lo farebbe per nessun cit-

tadino; or bene, perchè dovrà egli farlo in via eccezionale per un parroco, per un vicario, per un vescovo? Lo fa perchè il prete sostiene di non essere sottoposto alle leggi civili e di dipendere soltanto dalle leggi canoniche. Quindi è il prete che vuole uscire dalla sfera della giustizia ordinaria; e noi non facciamo che richiamarlo a quella legge di cittadina eguaglianza che è comandata dalle leggi costituzionali.

Non si tratta adunque di sottrarre i sacerdoti alla legge comune; si tratta anzi di ricondurli all'osservanza del patrio Codice da cui vorrebbero sottrarsi. (*Bravo!*)

Ciò premesso, mi accingo a rappresentare alla Camera come e per qual modo la Commissione procedesse alle domande che sventuratamente non vennero accolte dal Ministero.

Considerava la Commissione che il signor ministro di giustizia si trovava incagliato, com'egli diceva, nei suoi provvedimenti, perchè non gli constava di criminosi atti da poter procedere regolarmente contro i due prelati, e perchè in mancanza di criminosi atti egli non trovava ordinamenti nel patrio diritto che per semplici reluttanze gli facessero facoltà di rimuovere i due vescovi, o quanto meno di sospendere o di diminuire i loro proventi.

Pertanto si recò a dovere la Commissione di trattarsi innanzi a tutto sulla questione di fatto per vedere se mai le riuscisse di raccogliere qualche atto speciale che somministrasse argomento di regolare processura.

Questa era la prima sollecitudine della Commissione. Nel caso poi che nessuna maggior notizia fosse emersa dalle sue investigazioni, la Commissione proponeva a sè medesima di cercare se dalle semplici contingenze a tutti notissime avesse almeno potuto, a termine delle patrie istituzioni, derivare facoltà al Governo di sospendere le rendite vescovili e di liberare il Piemonte dalla peggiore delle oppressioni, quella della teocrazia.

Quando poi nè speciali fatti si fossero rinvenuti, nè il patrio diritto ci avesse somministrato argomento di tenere in freno le esorbitanze episcopali, allora la vostra Commissione si sarebbe fatto carico di presentarvi una nuova legge che avesse probabilità di essere accettata dai tre poteri.

E finalmente, quando non vi fossero stati fatti sufficienti, quando il patrio diritto non fosse venuto in nostro soccorso, quando non vi fosse stata speranza di vedere accolta una legge, allora la Commissione si sarebbe rivolta al Ministero invitandolo a mandare, siccome ha fatto, un legato a Roma per trattare colla Santa Sede; ma questo espediente, che il Governo adottò per il primo, noi avremmo suggerito l'ultimo.

A qualunque di queste quattro deliberazioni avesse dovuto appigliarsi la Commissione, è manifesto che essa non poteva esordire che dall'accertamento dei fatti, e così ha adoperato.

Ma questi fatti come dovevano investigarsi? Dovevamo noi forse attenerci leggermente alle pubbliche vociferazioni e da esse prendere norma e argomento per dar base ad una inchiesta o per provocare solenni testimonianze? Se così avessimo praticato, noi avremmo creduto di offendere la maestà della Camera e la dignità del mandato che da essa ci veniva trasmesso; eppertanto non abbiamo voluto accingerci a sollecitazione alcuna prima di avere sott'occhio le pratiche ministeriali e gli atti inquisitorii dalle quali avessimo potuto legalmente pigliare mossa a più compiute informazioni.

Nessuno pertanto, io lo spero, vorrà ancora imputarci di avere fatta un'inconveniente domanda; e passo ad esaminare se meglio dell'accusa d'inconvenienza possa sostenersi quella d'illegalità.

Fu duplice la nostra domanda. Chiedemmo documenti ministeriali e giudiziali atti.

Cominciamo dai documenti.

Quando monsignor Fransonì sottraevasi alla popolare indignazione che aveva troppo fieramente provocata, quando monsignor Artico veniva costretto dal popolo astese ad occultarsi, possiamo noi credere che il Governo assistesse impassibilmente a questo scandalo, e non carteggiasse coi magistrati della provincia e della capitale, e non chiedesse spiegazioni ai vescovi stessi?

Una ministeriale inquisizione su questi fatti doveva dunque esistere; e che veramente vi fosse lo affermava pur ora il deputato Sineo, che già tenne i sigilli dello Stato, e non credo sarà per contenderlo il signor ministro che gli ha succeduto.

Oltre a questi carteggi ve n'hanno ad essere ben altri.

Io interrogo le ultime vicende del Piemonte, e di mano in mano ch'io veggo balenare qualche raggio di progresso sono pur sempre costretto a vedere monsignor Fransonì all'avanguardia di una malefica setta che fa guerra alla luce per circondarsi di tenebre.

Si fonda in Torino, con sentimento evangelico, un ricovero di mendicità, e monsignore cerca di crollarne le basi colle più scaltre arti di sacrestia e di corte.

Si promuove una scuola di metodo, e monsignore si reca subito a dovere di perseguitarla; e le persecuzioni sue vanno tant'oltre, che non ha ribrezzo d'impedire il sacrificio della messa all'abate Aporti e lo fa spogliare in chiesa della clamide sacerdotale. (*Bravo!*)

Spunta l'aurora delle riforme; con una legge più mite di revisione s'inaugura il primo passo alla libertà della stampa, ed ecco monsignor Fransonì farsi capo di una schiera di altri monsignori che fanno piovere da ogni parte le proteste sui ministeriali cancelli.

Quindi ben s'apponeva la Commissione argomentando che una prova documentata di tutti questi fatti doveva trovarsi presso il Ministero; e saviamente deliberava chiedendone partecipazione.

Ci disse ora il signor ministro che nulla più esiste di tutto questo. Se questa risposta ci avesse fatta da principio, non avremmo insistito; a cose impossibili nessuno è tenuto; ma tale non era l'opposizione che il signor ministro ci faceva nelle sue lettere; e non possiamo a meno di maravigliarci ascoltando che questi documenti, che non trovansi per noi, siansi poi trovati per l'inviato a Gaeta. Confessiamo che in questa parte Pio IX fu più avventurato della Camera piemontese. (*Ilarità — Segni di approvazione*)

Vengasi ora agli atti giudiziali.

Ci scriveva il signor ministro che egli sapeva benissimo di aver diritto a chiedere per sè gli atti criminali contro monsignor Artico. E noi dicemmo subito: se ha diritto il ministro di chiedere questi atti alla magistratura, nessuno vorrà contendere che il Parlamento abbia diritto di chiederli al ministro.

Nulladimeno qualche onorevole membro di questa Camera volle contestare questa prerogativa al ministro stesso.

Io non accetto la contestazione. Il guardasigilli è capo della magistratura, e come tale ha diritto di vegliare al regolare andamento della giustizia; quindi nessuna trasmissione potrebbe essergli negata.

So bene che non potrebbe farsi rimettere gli atti originali di un processo vertente; e ciò perchè farebbe ostacolo alla pronta spedizione della causa, perchè nessun ministro ha diritto di tenere un cittadino in carcere nemmeno un

giorno, nemmeno un'ora di più di quello che la legge ha stabilito.

Ma il processo che chiedeva la Commissione, di monsignor Artico, non è forse un processo terminato?

Sono quattro anni che il fisco apriva le sue tavole contro monsignore; seguivano testimonianze, un senatorio delegato si recava in Asti per le opportune informazioni; e poi? . . . Tutto cessava come per incantesimo; e chi diceva ne fosse cagione un regio viglietto, chi allegava una senatoria ordinanza con cui si dichiarava non essere loco a ulteriore procedimento.

Nell'uno o nell'altro caso il processo era terminato, e nessuno vorrà credere che dopo quattro anni fosse ancora ventilante un processo che per la qualità dell'imputazione non faceva loco a difesa fuori di carcere e rendeva necessaria la cattura di monsignore. (*Ilarità*)

Non interrompevasi dunque il corso della giustizia colla partecipazione di questi atti, i quali si domandavano non già per sottoporre il potere giudiziario a disamina o censura qualunque, ma per avere dal potere medesimo opportuni schiarimenti in una gravissima controversia che interessa in sommo grado lo Stato e per non trovarci condotti a rappresentare in cospetto all'Europa una ridicola parodia parlamentare. (*Bravo!*)

Mi sia lecito adunque di concludere che, tanto dal lato della convenienza, quanto da quello della legalità, le domande della Commissione non eccedevano le sue attribuzioni.

Pensa il signor ministro che ora che egli è entrato in amichevoli componimenti colla Santa Sede non sia più nè utile nè opportuna l'opera della nostra Commissione.

Ed io gli rispondo che, se la nostra Commissione già contribuiva a persuaderlo ad iniziare prontamente le sue negoziazioni col pontefice, ora contribuirà non poco a persuadere il pontefice di accoglierle benevolmente.

Pio IX vedrà che il Piemonte vuole assolutamente entrare nel libero esercizio dei suoi diritti costituzionali, e non sarà quanto meno così corrivo a darvi un'assoluta negativa.

Ho parlato di negativa, o signori; ebbene, poichè questa parola è uscita dal mio labbro, io vi dirò francamente l'animo mio.

Sapete voi che cosa otterrete colla vostra legazione a Roma? Nulla. (*Sensazione*) Nè vi rechi meraviglia il mio pronostico. Consultate la storia, e vedrete se mai la romana Corte abbia consentito a transazioni riguardo alle sue pretese di sovranità temporale. (*Bravo! Bene!*)

Permettete che io vi chiami ai tempi di Giuseppe II, di cui a gran ragione si pregia l'intelligenza europea; e qui mi perdoni il signor teologo Monti se io cito un austriaco imperatore, e consenta che io mi rallegri che l'Austria, che ha sempre combattuta la libertà, abbia almeno una volta schiacciato il despotismo; e non gli gravi se fra l'oppressione di Vienna e quella della romana sede io trovo poca differenza. (*Bravo! Bene!*)

Giuseppe II, di continuo molestato dalle esorbitanze clericali che pretendevano d'invadere il potere governativo, venne in pensiero di sciogliere a qualunque costo il suo paese da questa odiosa dipendenza.

Cominciò a fare qualche cosa da sè; poi deliberò, prima d'inoltrarsi nella via delle riforme, di negoziare col papa, che era uomo mansuetissimo, e si chiamava Pio VI.

Il papa stesso recavasi a Vienna a conferire coll'imperatore, e poco stante l'imperatore gli restituiva la sua visita. Ma da queste pontificali e imperatorie visite che cosa risul-

sultava a beneficio dell'umanità? Il papa si ostinò più che mai nelle sue pretese appoggiandosi sui concordati; e poichè i concordati si opponevano alle sue riforme, Giuseppe II li lacerò e diede fondamento all'emancipazione laicale, di cui l'Austria a buon diritto si gloria.

E ciò che non otteneva dal pontefice Giuseppe II, grande, potente e vincitore, sperate voi di ottenerlo, signori ministri? (*Bene! bene!*)

Il signor Bon-Compagni chiamò la mia mente a Napoleone Bonaparte, il quale, com'egli disse, volle invano risolvere il nostro fatale problema.

Il signor Bon-Compagni s'inganna. Napoleone lo risolveva il problema, dichiarando dal campo di battaglia che la potestà temporale dei papi era abolita.

Ma, si dirà, Napoleone cadeva e il papa ritornava all'antico seggio; e questo, invece di attribuirlo alle scomuniche del papa, spero che voi lo attribuirete al milione di combattenti che l'Europa congiurata contro un sol uomo poneva in armi dai Pirenei alla Neva, dalla Torre di Londra allo stretto di Messina.

E poichè parlo di Napoleone, chi di voi non rammenta quale e quanto beneficio recasse alla Chiesa Napoleone, quando ristaurava in Francia i sacri altari?

La religione era coperta di lutto, i sacri altari erano deserti, i sacerdoti volgevano in fuga, all'origliere degli agonizzanti non si proferiva che di soppiatto l'ultima prece del Calvario.

Chi riconduceva la Francia alla parola di Cristo? Napoleone, lottando collo spirito dei suoi tempi e colle più gravi difficoltà del regno. Eppure ciò non gli valse a persuadere Pio VII quando sorsero le clericali contestazioni a tutti notissime; e scioglievansi le sue negoziazioni a Roma coll'anatema di San Pietro e colle proscrizioni di Savona e di Fontainebleau.

E ciò che non ottenne Napoleone, voi sperate di ottenere, voi, signori ministri? (*Applausi*)

Volete un più recente insegnamento? Volgetevi a Gaeta ed interrogate i casi presenti.

Il popolo di Roma riconquistava l'antico splendore e la repubblica romana risuscitava dalle sue ceneri.

Si è creduta in diritto la Francia di strappare colle armi la libertà ad un popolo il quale si costituiva a libero Governo in virtù della sovranità popolare che dava base al Governo stesso della Francia, e in nome del pontefice in Vaticano portava la strage e l'incendio in Campidoglio. Queste enormità non fia che di leggieri dimentichi l'Italia; ma questo grande misfatto contro la libertà italiana era un gran titolo per la Francia alla riconoscenza di Pio IX.

Or bene, di qual moneta paga Pio IX la protezione della Francia? Con un'assoluta negativa alle sue domande; e con trentamila uomini nella capitale cristiana che ha bombardata e mitragliata in nome del papa non può la Francia ottenere da Gaeta qualche temporale concessione che ponga in salvo almeno l'onore delle armi sue.

E ciò che non ottiene la repubblica francese co' suoi cannoni in Castel Sant'Angelo, voi sperate di ottenerlo, voi, signori ministri? (*Applausi*)

O non esiste, signori, alcun modo di uscire da questo odioso laberinto, o, se esiste, noi non possiamo trovarlo che nei patrii ordinamenti.

In qual tempo, per qual modo il sacerdozio pervenne a stabilirsi sopra le leggi civili?

Non è certamente nei primi secoli della Chiesa. Se io consulto le romane tavole, se svolgo il Codice Giustiniano e

ricorro alle leggi *De clericis et episcopis*, *De sacrosanctis ecclesiis*, io trovo dovunque la casta clericale soggetta alla potestà dello Stato.

Io non voglio far pompa di legali dottrine citandovi a quest'uopo testi sopra testi, autorità sopra autorità; basti la legge 14^a, Codice *De episcopis et clericis*, nella quale, parlando di vescovi reluttanti, soggiunge il legislatore: *Si aliquid contra custodiam vel quietem publicam moliri fuerit deprehensus, procul ab ea urbe quam conturbaverit centum millibus vitam agat. (Rumorose risa ed applausi)*

L'origine della pretesa potestà temporale del clero noi non possiamo trovarla che nella notte del medio evo, che nell'orrore dei barbari tempi.

Il Vangelo comandò agli apostoli la povertà e la rassegnazione, e il dominio temporale non venne ai preti che da concessioni feudali di re e d'imperatori, il più spesso acquistate facendo servire la parola dell'altare alla causa della tirannide. Quindi queste pretese sacerdotali di star sopra alle leggi e di dominare gli Stati non hanno derivazione che nel feudalismo.

Se interrogo la storia patria, o signori, ho la consolazione di vedere che la real Casa di Savoia, esemplarissima per santità di religione, non ha mai piegato dinanzi alle temerarie pretese della Santa Sede.

Vittorio Amedeo II era molestato dal pontefice, il quale pretendeva in proprietà alcune terre della provincia d'Ivrea e di Vercelli.

Non volendo cedere Vittorio, discendeva il papa a scomunicare contro i suoi legati; e Vittorio cacciava dal Piemonte i legati pontifici. (*Bravo!*)

Il papa mandava da Roma una bolla di scomunica e si tentava di affiggerla in Torino; il Re faceva arrestare il portatore della bolla e dichiarava la medesima nulla e di nessun effetto.

E per persuadere meglio il pontefice appoggiava la sua dichiarazione con un valoroso esercito, alla vista del quale il santo padre si sentì convinto (*Ilarità*), rinunciò alla sua giurisdizione sopra queste terre mediante la corrispondenza di alcune decime, che oggi ancora si pagano, pur troppo, all'abate di San Benigno. (*Si ride*)

Volete voi più prossimi esempi? Aprite con me la storia della Sardegna.

Il vicario generale di Oristano nel 1722 veniva pubblicamente cacciato dalla sua sede ed era surrogato dal canonico Decastro. Il vicario ebbe ricorso alle scomuniche ed il viceré fece sequestrare i suoi beni e lo punì coll'esilio.

Antonio Nuseo, vescovo di Alghero, veniva in dissidenza col Governo di Cagliari, ed a tale esacerbazione si giunse che questi fulminò l'anatema contro il presidente ed il magistrato; ed essi, in corresponsivo, pronunziarono il sequestro delle temporalità e l'esilio del vescovo dal regno in forza della potestà politica ed economica usata ognora dal Governo in sostegno della reale giurisdizione.

Queste notizie io ricavo dal Martini, *Storia ecclesiastica della Sardegna*, vol. II, libro ottavo. (*Si ride*)

Veniamo ai tempi nostri.

Nel 1821 era in Asti un santo vescovo, Antonino Faa, il quale, promulgata in Piemonte la Costituzione, dettava una pastorale per invitare i fedeli della sua diocesi all'osservanza delle leggi costituzionali, e di città in città, di villaggio in villaggio le parole di amore e di pace del buon vescovo suonarono su tutti i labbri, vibrarono in tutti i cuori.

Tornava il Governo assoluto, e non si aveva ribrezzo di far arrestare il vescovo d'Asti e chiuderlo per tre mesi in un

convento di cappuccini, d'onde non poté ricuperare la libertà che a condizione di fare una pubblica ritrattazione. E la fece; ma tanto n'ebbe il cuore angosciato, che poco stante venne in fine di vita.

Allora bastavano le leggi patrie per perecuotere un vescovo che predicava la libertà; il despotismo sapeva trovarle, e noi non le troveremo, noi che abbiamo debito di difendere la patria indipendenza e la sovranità nazionale? (*Bravo! Bene!*)

Finalmente, o signori, io sono condotto sempre più a credere che nelle nostre leggi si trova la risoluzione del fatale problema, se pongo mente che ad ogni anteriore legge sovrasta il nuovo diritto costituzionale.

Citava il signor ministro dell'istruzione pubblica l'articolo 1 dello Statuto:

« La religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato.

« Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. »

La religione cattolica, apostolica e romana, è contenuta nei precetti di Cristo e nei dogmi della Chiesa, e non nelle ambizioni sacerdotali e nelle pretese di temporale dominazione.

Io vi chiamo invece, o signori, all'articolo 24:

« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. »

E dove sarebbe questa eguaglianza se vi fossero cittadini che avessero diritto di sovrastare alla legge?

Giustizia eguale per tutti, o signori. Io non cercherò se la giustizia venga dal Re, come disse il signor ministro; o se venga dal popolo, come disse il signor Chenal. Io dico che la giustizia viene dal Re perchè viene dal popolo.

Qual'altra è la fonte del regio potere che la sovranità popolare?

Non è certo per diritto di conquista che un re costituzionale vesta la porpora e cinga la corona; non è per diritto divino, frase di sacrestia consacrata al despotismo; è il consenso del popolo che stabilisce la sovranità del principe. Ora non esiste più nè il diritto della forza, nè il diritto divino. Quale è il diritto che esiste? Io credo di porre una profonda e salda base all'autorità reale dicendo che essa emana dal popolo, imperocchè senza il concorso del popolo non esiste; e benedetto mille volte quel re che riconosce che la sua autorità l'ha ricevuta dai suoi, e cento volte benedetto quel sovrano che sappia di regnare per la felicità del suo popolo e ne abbia tributo di amore e di riconoscenza. (*Bene! Bravo!*)

Voi avete una legazione del ministro a Gaeta e una Commissione del Parlamento a Torino. Scioglierete voi questa e porrete tutta la vostra fiducia in quella? Io non lo credo. Faccia la diplomazia, ma faccia pure la nazione; e sappia il pontefice che, se egli non frena le esorbitanze del clero in Piemonte, saprà frenarle la potestà nazionale. (*Applausi prolungati*)

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non terrò dietro alle molte cose dette colla solita robustezza ed eleganza dal relatore della Commissione; non posso tuttavia lasciare onninamente senza risposta alcune delle sue asserzioni.

Comincio dal dichiarare francamente alla Camera non essere mai stato mio intendimento di oppormi a che si mantenga la Commissione creata dalla Camera; io credo che non mi sia mai sfuggita questa proposta, e se per avventura mi fosse involontariamente uscita di bocca, io senza difficoltà la

ritiro. Mantengasi pure la Commissione; ma nella circostanza in cui il Ministero, spinto dall'interpellanza fattagli, prese quella strada che credette più opportuna, o per lo meno la prima da tentarsi, non pare che la Commissione abbia, almeno per ora, a dare ulterior seguito all'incarico che le venne dalla Camera affidato; a questi termini soltanto io la riduco.

Il deputato Brofferio, adducendo a suo sostegno la storia, disse non aver fiducia che la legazione ordinata dal Ministero possa sortire prospero effetto. Il Ministero, invece, nutre questa fiducia, e lo ripete per mia bocca, che esso crede che, trattandosi di una popolazione eminentemente religiosa ed ortodossa, questo mezzo fosse il primo a tentarsi, salvo a venirne a quegli altri estremi quando sia tornato vano ed inutile questo primo cattolico tentativo.

GUGLIANETTI. Cattolico! (*Rumori in senso diverso*)

DEMARGHERITA, *ministro di grazia e giustizia.* Io ripeto cattolico tentativo, perchè si tratta di continuare ad essere in armonia col capo della Chiesa, e di provvedere a quelle diocesi vedovate di fatto senza mettersi in urto col capo della Chiesa medesima.

Se questo procedere non possa giustamente e rettamente chiamarsi cattolico, sfido chiunque che voglia sostenere il contrario a fornire le prove del suo assunto.

Il Ministero non ignora quale fosse la primitiva disciplina della Chiesa, non ignora come sensibilmente questa disciplina primitiva siasi coll'andar del tempo mutata; ma non ignora neppure che la disciplina attuale trovasi già da più secoli in vigore.

Credette quindi il Ministero medesimo di fare cosa utile al paese prendendo questa disciplina nello stato in cui si trova e, considerandola intanto presentemente come un fatto compiuto, tentare il modo di riescire nel suo intento senza venirne a grave collisione in ciò che riguarda il diritto pubblico ecclesiastico nelle sue relazioni col Governo civile del nostro paese. Pare a noi che ogni persona assennata debba andare d'accordo coll'idea e col progetto del Ministero.

Il Ministero sa pure, e ciò risulta dalla storia patria, come in molti casi la Casa sabauda abbia virilmente resistito alle intraprese della Corte di Roma, nei casi cioè nei quali la Corte medesima, onde terminare controversie fra Stato e Stato, voleva indebitamente fare uso delle armi della religione; in questo caso certo non vi sarebbe Ministero, in qualunque tempo, il quale non desse appoggio a quei mezzi coi quali respingere, non dirò l'uso, ma il vero abuso di tali armi, a sostegno di un diritto meramente temporale. Ma noi non siamo in tal caso. Io non credo che la storia presenti l'esempio di un caso in cui la Casa sabauda siasi arrogata il diritto di rimuovere un vescovo dalla sua sede senza far risultare dell'esistenza e del concorso di una di quelle cause che, secondo il diritto canonico, danno luogo alla rimozione medesima.

Io non ammetto, o signori, il paragone fatto dal deputato Brofferio tra il vescovo e l'impiegato civile. Io non credo che la pienezza di potere che il Governo civile può esercitare verso un impiegato che da lui onninamente dipende possa egualmente esercitarsi contro il vescovo, il quale non può assolutamente paragonarsi nell'esercizio delle sue spirituali ed ecclesiastiche funzioni ad un mero impiegato civile; e, non reggendo il paragone, non regge l'applicazione che si vorrebbe fare ai vescovi di quelle massime che riflettono la rimozione degli impiegati.

Queste cose riflettono le proposizioni non suscettive di poter essere con buone ragioni confermate ed avvalorate.

In ordine al fatto, io dirò con tutta schiettezza alla Camera che, tolte di mezzo le carte processuali, delle quali ho sempre creduto e credo tuttora che il Ministero non sia tenuto a dare comunicazione, perchè questo fatto involgerebbe un'aperta violazione del potere giudiziario; in quanto alle altre carte, già ebbi l'onore di osservare a che poca cosa si riducessero rispetto al vescovo d'Asti, vale a dire ad un carteggio del Ministero con quel prelato onde indurlo ad una rinunzia; tentativi questi che non sortirono frutto, nè quando furono adoperati dal presente Ministero, nè quando lo furono dai ministri anteriori, dal che ne emergerebbe che il rimprovero che si è rivolto al Gabinetto attuale dovrebbe estendersi anche al precedente.

Siffatte carte dunque consistono, come diceva poc'anzi, in un carteggio or ora accennato, ed inoltre in alcune dichiarazioni procuratesi dal vescovo d'Asti a suo scarico ed a sua difesa, e da ultimo in lettere anonime che pervennero al Ministero, delle quali le une cercavano di ribattere le imputazioni fatte al vescovo, le altre tendevano invece di sostenerle.

In ordine alle carte ora mentovate, prima che il legato partisse, io non avrei avuto difficoltà, allorchè avessi avuto l'onore di recarmi in seno della Commissione, di darne alla medesima comunicazione.

In quanto poi al processo del vescovo d'Asti, io dichiaro con tutta franchezza alla Camera non essere a mia cognizione che il processo medesimo sia terminato e come abbia avuto termine; ben so però che il Ministero Pubblico mi denunciò non essersi proceduto ulteriormente per mancanza di quegli elementi di prova che la magistratura avrebbe dovuto avere nelle mani onde proseguirlo con qualche speranza di successo.

Nel caso presente, adunque, in cui il Ministero non si oppone al mantenimento della Commissione affine possa avvisare all'attuazione di quei mezzi che crederà opportuni qualora riuscissero infruttuosi gli uffici del legato, parmi che sia il caso di adottare l'ordine del giorno puro e semplice.

PINELLI, *ministro dell'interno.* Io non entrerò di nuovo in questa discussione se non per rispondere ad un'osservazione del deputato Brofferio.

Egli disse che vedeva nei vescovi due persone: una il ministro del culto, l'altra l'amministratore di una parte del territorio; e quando l'onorevole preopinante diceva: « un amministratore di una parte del territorio, » m'immagino che intendeva di considerarlo come possessore di una prebenda; poichè se era come amministratore delle giurisdizioni vescovili, anche in questa parte egli è un ministro del culto e prende la sua missione non dalle potestà civili, ma bensì dalle potestà ecclesiastiche; se poi egli è come possessore di prebende, che sono una parte del territorio dello Stato, allora osservo al deputato Brofferio che la Camera, e per essa la Commissione, non potrebbe venire a prendere ingerenza intorno ai mezzi che vi potessero essere per costringere questi vescovi a venire alla loro residenza od a rinunziare ai loro benefici col modo indiretto di sospenderne cioè le rendite, e ciò per la semplice ragione che lo Statuto vi si oppone.

L'articolo 18 dello Statuto dice:

« I diritti spettanti alle potestà civili in materie beneficiarie saranno esercitati dal Re. »

Dunque non è certamente il Parlamento, e per mezzo anche di una Commissione, che possa farsi ad assumere una ingerenza intorno a cotesti mezzi di coercizione riguardo ai vescovi.

Noi dobbiamo rispettare lo Statuto, e certamente non sarà la Camera che voglia dare l'esempio di lacerarne un articolo qualunque.

Quando il magnanimo Carlo Alberto ci faceva questo dono, dono per cui noi ogni dì celebriamo la memoria di questo sovrano, certo ei non poteva immaginare che mai si volesse dagli eletti del popolo, in forza di questo Statuto, porre menomamente in forse l'articolo per cui si riservava questa facoltà, senza avere paura d'incorrere nella taccia che queste lodi peccassero un po' d'ipocrisia.

Dal fin qui detto chiaramente emerge che la Commissione, la quale ancora attualmente vorrebbe esercitare i suoi poteri, rimane decisamente senza effetto (*Rumori*), poichè essa non può più pretendere ingerenza in questa materia beneficiaria ed in quelle provvidenze che potessero esservi relative. Essa potrebbe unicamente suggerire quei mezzi pratici che appunto gli si commetteva di ricercare nel mandato che la Camera gli aveva affidato. Ma siccome questi mezzi pratici furono quelli che ha già anticipatamente adoperati il Ministero, ne viene per conseguenza che è inutile ogni altro mandato, salvo poi che venisse ancora ad essere inutile questa prova che fece il Ministero, cosicchè si debba poi venire ad altri mezzi pratici, ed allora sarà la Camera consultata sicuramente dal Governo, perchè bisognerà a quell'epoca che il Governo si consulti colla nazione per vedere quale sia la misura più legalmente energica onde venire allo scopo.

Io credo che sarebbe stato veramente cattivo consiglio quello di seguire la via che indicava l'avvocato Brofferio, cioè di cominciare dai mezzi violenti per venire poi in ultimo ai conciliativi. Io credo che sia molto meglio rivolgersi prima alla conciliazione e, se questa non riesce, ricorrere, non già alla violenza, ma alla legalità, all'alto diritto della rappresentanza nazionale.

BROFFERIO. Non ho detto che avesse il vescovo una parte d'amministrazione del territorio; ho detto che egli era depositario di una parte dell'autorità dello Stato; e tanto è vero, che egli ci giudica e ci condanna.

Non è di materia benefiziale che qui si tratta, ma di potestà temporale. Non è quindi opportuna la sottile argomentazione del signor ministro. Ma quando pure si trattasse di beneficio, che ne conseguirebbe? Lo Statuto attribuisce autorità al Re sopra i benefizi ecclesiastici. Tanto meglio. Quest'autorità del Re la eserciteranno dunque i ministri; e che altro facciam noi qui che disputare per dare al Ministero una autorità ch'egli vorrebbe ripudiare?

Parlò il signor ministro di violenza! Egli si è ingannato. La Commissione non vuole far violenza a chicchessia, molto meno al Pontefice; avverte soltanto i negozianti di Gaeta che si veglia e si provvede anche a Torino. (*Segni di approvazione*)

MELLANA. Come membro della Commissione, domando che mi si permetta di fare un'osservazione, onde la Camera non voti sotto l'impressione di una ragione adottata dal ministro di grazia e giustizia.

Egli disse che se la Camera non sciogliesse la Commissione e la lasciasse sussistere, ciò equivarrebbe a decidere la grave questione, cioè se si debbano o no proseguire i congressi che egli chiamava cattolici. Io sono d'avviso col signor ministro che in tutt'altra circostanza che in questa si debba giudicare una sì grave controversia; ma faccio osservare che se si adottasse il principio del signor ministro, cioè di sospendere la Commissione in fino a che fossero portate a termine le attuali trattative, sarebbe decisa la questione. Ciò che il Parlamento vuole si è di attenersi a quei mezzi che non escludono l'azione simultanea del Ministero.

Il mantenimento della Commissione non toglie al Governo di proseguire in quella via che crederà utile, e la Camera, per ora, lascia intatta la questione per quel giorno che sarà chiamata a giudicare dietro i rapporti del Ministero.

Quindi concorro anch'io nell'idea che non si debba in oggi giudicare su di questa grave controversia

.
invece lasciare che la Camera continui attualmente ne' suoi lavori e lasciare alla delicatezza della Camera stessa di intendersi fors'anche col Ministero, per vedere quando si possa avere uno scioglimento.

Così io credo che la questione non rimarrebbe pregiudicata; e ciò mi pregio di far osservare alla Camera, onde non voglia passare così inopinatamente a giudicare su questione di tanto rilievo.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se la Camera desidera di passare alla votazione, farò presente alla medesima i varii ordini del giorno che furono presentati da diversi deputati; dapprima vi è l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal ministro di grazia e giustizia e dal deputato Louaraz, in seguito vi è l'ordine del giorno motivato del deputato Mollard, di cui darò lettura:

« La Chambre, instruite que le Ministère a pris et continue à prendre tous les moyens légaux et diplomatiques pour résoudre les difficultés présentées sur l'état actuel des évêchés de Turin et d'Asti, passe à l'ordre du jour. »

Pocia vi è quello del deputato Bonelli, di cui pure darò lettura:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del signor ministro di grazia e giustizia di avere spedito al capo della Chiesa un incaricato per trattare specialmente la pratica dei vescovi di Torino e di Asti; persuasa che, quando non riescano le cose all'esito desiderato col detto mezzo conciliativo, il Ministero saprà usare con tutta la possibile sollecitudine dei poteri che sono a sue mani onde far cessare la deplorabile condizione in cui si trovano le diocesi di Torino e di Asti; invitando, ove d'uopo, anche il Ministero perchè pensi a promuovere le necessarie disposizioni legislative, per regolare, secondo il bisogno dei tempi, i rapporti dello Stato colla Sede romana, passa all'ordine del giorno. »

In terzo luogo viene l'ordine del giorno presentato dal deputato Bon-Compagni, che è come segue:

« Considerando che, stante l'assenza dei due ordinarii dalle loro sedi, la condizione delle due diocesi di Torino e d'Asti è affatto irregolare;

« Che quegli ordinarii non possono invitarsi a ritornare alle loro sedi, senza grave pericolo di perturbazioni e senza grave nocumento per gl'interessi religiosi e morali delle popolazioni;

« Che il Governo del Re ha già disposto per prendere colla Santa Sede i concerti necessari per far cessare questa condizione di cose;

« Confidando che questi concerti siano per riuscire tali che provvedano al regolare andamento delle cose ecclesiastiche in quelle due diocesi ed a tutela degli interessi religiosi e morali di quelle popolazioni, la Camera passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Martinet presentò un altro ordine del giorno, il quale è nei termini seguenti:

« La Camera, persuasa che la Commissione creata in sua seduta del 22 scorso agosto proseguirà, quando gliene parrà il caso, nell'esecuzione del suo mandato, e che il potere esecutivo non porrà ulteriore ostacolo alle sue investigazioni,

ma desiosa di non inceppare la missione a cui accennava il signor ministro di grazia e giustizia in sua lettera riferita nella relazione di detta Commissione, sintanto che la medesima può lasciare qualche fondata speranza di successo, passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Siotto-Pintor aveva presentato. . .

Molte voci. Lo ha ritirato.

PRESIDENTE. Lascino ch'io finisca.

Il deputato Siotto-Pintor avea presentato un ordine del giorno che in seguito ritirò, ma la sua proposta fu ripresa dal deputato Rossi, ed è concepita in questo modo :

« Essendo incontrastabile che il Ministero deve coadiuvare con tutti i mezzi che sono in suo potere qualunque Commissione creata nel seno della Camera, questa invita la Commissione a progredire con alacrità ne' suoi lavori, e passa all'ordine del giorno. »

Ora viene l'ordine del giorno del deputato Cornero, padre, così concepito :

« La Camera, ritenute le dichiarazioni del guardasigilli, ed in ispecie quella che si mantenga la Commissione per quegli ulteriori incombeni che saranno del caso, qualora l'esito delle pratiche intraprese colla Santa Sede non corrisponda al desiderato scopo, passa all'ordine del giorno. »

Segue quello del deputato Ricci Vincenzo, di cui darò pure lettura :

« La Camera, premessa la dichiarazione che la comunicazione richiesta dalla Commissione per nulla era incostituzionale, nè per lo scopo a cui limitavasi lesiva dell'indipendenza del potere giudiziario ;

« Ritenute le circostanze di fatto esposte dal signor guardasigilli, e continuando alla Commissione il generale mandato conferitole, passa all'ordine del giorno. »

In questo stato di cose l'ordine del giorno puro e semplice, come il più largo, deve avere la priorità.

Lo metterò ai voti.

(Non è adottato.)

Parmi che dopo questo quello che più s'accosti all'ordine

del giorno puro e semplice sia quello del deputato Mollard ; ne darò nuovamente lettura.

Molte voci. No! no!

MOLLAHD. Io ritiro il mio ordine del giorno e mi unisco a quello del deputato Bon-Compagni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Bon-Compagni è quello che si accosta di più all'ordine del giorno puro e semplice ; ne darò lettura. (*Vedi sopra*)

Domando alla Camera se è adottato.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pare che l'ordine del giorno del deputato Bonelli sia quello che più si accosta all'ordine del giorno puro e semplice.

Ne darò lettura. (*Vedi sopra*)

Domando se è approvato.

(Non è approvato.)

Ora leggo l'ordine del giorno del deputato Martinet.

MARTINET. Io ritiro il mio ordine del giorno per unirmi a quello del deputato Ricci.

ROSSI L. Ritiro io pure il mio ordine del giorno per unirmi a quello del deputato Ricci.

CORNERO. Ritiro io pure il mio e mi unisco all'ordine del giorno del deputato Ricci.

PRESIDENTE. Non resta dunque più altro che a leggere l'ordine del giorno proposto dal deputato Ricci. (*Vedi sopra*)

Ed ora lo metterò ai voti.

(La Camera lo adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Sviluppo dei progetti di legge dei deputati Scofferi e Bastian, e di quello dei deputati Despina, Jacquier, Debloay, Lachenal, Palluel, Mongellaz e Bastian ;

2° Relazione della Commissione sul progetto di legge per imposizione d'un pedaggio in favore del comune d'Agnona ;

3° Lettura di diversi progetti di legge.